

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 1601 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	43
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	53

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

#### La seduta comincia alle 9.30.

**DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.**

**C. 1601 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 2023.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nel ricordare che nella seduta pomeridiana di ieri, è stato comunicato dalla presidenza l'esito della valutazione di inammissibilità delle proposte emendative presentate, comunica che non state presentate richieste di riesame rispetto alle valutazioni espresse.

Avverte altresì che, come concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza,

integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 7 dicembre, al fine di garantire l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea alle ore 11, secondo quanto stabilito dal calendario dei lavori, alle ore 10.55 verrà comunque posto in votazione il conferimento del mandato alla relatrice.

Invita quindi i gruppi a considerare tali tempistiche nell'esame delle proposte emendative.

Il sottosegretario Federico FRENI, prima di passare all'esame delle proposte emendative, fornisce taluni chiarimenti rispetto ai profili finanziari del provvedimento, che tengono conto tanto delle specifiche richieste formulate nella seduta antimeridiana di ieri da parte della deputata Guerra quanto di alcune richieste contenute nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera dei deputati.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 6, che reca l'indicazione dell'ammontare degli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati lo scorso 11 ottobre, anche alla luce degli elementi di valutazione forniti dalla Ragioneria generale dello Stato, fa presente che la relazione al Parlamento dello scorso settembre, approvata

dalle Camere con apposite risoluzioni, tenuto conto degli spazi finanziari che si rendono disponibili quale differenza tra gli andamenti tendenziali e programmatici aggiornati, ha autorizzato complessivamente un ulteriore ricorso all'indebitamento netto pari a 3,2 miliardi di euro nell'anno 2023, a 15,7 miliardi di euro nell'anno 2024 e a 4,6 miliardi di euro nell'anno 2025. Al riguardo, evidenzia che tali importi includono anche la maggiore spesa per interessi passivi conseguente al maggior disavanzo autorizzato. Ricorda che nel 2026, invece, il saldo obiettivo determina una correzione di 3,8 miliardi di euro rispetto all'indebitamento netto tendenziale e che dal 2027 l'autorizzazione all'indebitamento è destinata a far fronte alla sola spesa per interessi passivi.

Evidenzia che l'impiego di tali risorse, come previsto dalla stessa relazione al Parlamento, è finalizzato nell'ambito della manovra di finanza pubblica 2024-2026, che si compone degli effetti del disegno di legge di bilancio e di quelli recati dal presente decreto-legge, risultando nel complesso coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e con i livelli del saldo netto da finanziare previsti nella NADEF 2023, come dimostrato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio. In questo senso, osserva che, dal punto di vista sostanziale, il disegno di legge di bilancio non provvede alla copertura finanziaria degli effetti del presente decreto, bensì aggiunge ulteriori effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, che, comunque, risultano complessivamente ricompresi nel nuovo livello di indebitamento autorizzato dal Parlamento.

In riferimento all'articolo 23, comma 7, lettera a), conferma la disponibilità delle risorse ivi previste e assicura che il loro utilizzo con finalità di copertura non pregiudica gli interventi già previsti e programmati a valere sulle medesime risorse.

Per quanto attiene alla modalità di copertura finanziaria di cui all'articolo 23, comma 7, lettera l), rappresenta che le risorse residue del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità garantiscono la necessaria copertura per l'attuazione

della legge n. 227 del 2021, recante delega al Governo in materia di disabilità. In particolare, il Fondo finanzierà la riforma che, in attuazione della citata legge delega, riunificherà e semplificherà la valutazione di base della disabilità – e, quindi, la procedura di accertamento dell'invalidità civile – e la valutazione multidimensionale della disabilità per la realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

In particolare, ricorda che il Ministro per le disabilità, il 25 ottobre 2023, rispondendo all'interrogazione a risposta immediata n. 3-00753, ha chiarito che i 350 milioni di euro per l'anno 2023, utilizzati con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera l), del decreto in esame, non potevano concretamente essere impiegati nel medesimo anno, poiché i decreti di attuazione della citata legge n. 227 del 2021 acquisiranno efficacia in maniera progressiva e graduale. Infatti, il decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri in data 3 novembre 2023, in attuazione della citata legge n. 227 del 2021, prevede una fase preliminare di sperimentazione della riforma, limitata ad alcuni contesti territoriali, della durata di dodici mesi, a partire dal 1° gennaio 2025.

Sottolinea che la previsione di una fase di sperimentazione su alcune zone del territorio nazionale è risultata indispensabile, con riferimento alle disposizioni sulla revisione del procedimento valutativo di base e sulla valutazione multidimensionale della disabilità sia al fine di rispettare i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla citata legge n. 227 del 2021, vincolanti per il legislatore delegato, i quali prevedono che l'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità avvenga in modo progressivo, e non con effetto immediato, sia in considerazione della delicatezza della materia trattata, della rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti e delle problematiche che la transizione dalle vecchie alle nuove procedure potrebbe comportare, ove non preceduta da una preliminare fase di sperimentazione.

Rammenta che la riforma della disabilità, in conformità alle indicazioni della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute e tenendo conto della Classificazione internazionale delle malattie dell'Organizzazione mondiale della sanità, richiede in effetti una fase di adattamento, anche in considerazione dei numerosi soggetti coinvolti, quali, tra gli altri, medici, psicologi e assistenti sociali, e della necessità di una loro adeguata formazione.

Aggiunge che la fase di sperimentazione sarà inoltre necessaria al fine di acquisire un *set* di dati che potrà rivelarsi utile ai fini dell'adozione di eventuali correttivi alla nuova disciplina, prima della sua applicazione su scala nazionale.

Conclude che pertanto lo slittamento delle risorse 2023, che saranno riposizionate, ai sensi dell'articolo 40 del disegno di legge di bilancio, sul medesimo Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità e, al tempo stesso, incrementate, a decorrere dall'anno 2026, di 85 milioni di euro annui, servirà a costituire un incremento strutturale delle risorse inizialmente stanziato per coprire i costi della riforma, una volta che la stessa entrerà pienamente a regime.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ringraziare il sottosegretario Freni per le risposte fornite, esprime comunque il proprio dissenso sulla scelta di ridurre le risorse destinate al Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Riguardo al quesito che aveva posto sulla copertura finanziaria prevista all'articolo 23, comma 6, chiede al sottosegretario Freni se, quindi, sia corretto affermare che le risorse derivanti dal ricorso al maggior indebitamento autorizzato dal Parlamento possono essere utilizzate con qualsiasi provvedimento legislativo e che, pertanto, il disegno di legge di bilancio non provvede alla copertura degli effetti del presente decreto, ma incorpora gli effetti finanziari che ne derivano nella determinazione dei saldi di finanza pubblica per gli anni 2024-2026.

Il sottosegretario Federico FRENI conferma alla deputata Guerra che la copertura finanziaria degli interessi passivi di cui all'articolo 27, comma 6, non è recata dal disegno di legge di bilancio 2024-2026, derivando direttamente dalle risoluzioni parlamentari che, nello scorso mese di ottobre, hanno autorizzato il ricorso al maggior indebitamento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, invita la relatrice, onorevole Lucaselli, ad esprimere il proprio parere sulle proposte emendative presentate.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme alla relatrice.

Marco GRIMALDI (AVS), illustrando l'emendamento 1-*bis*.1 di cui è primo firmatario, evidenzia l'opportunità di sopprimere la previsione dello scomputo dal beneficio riconosciuto ai dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro dal comma 1 dell'articolo 1-*bis* delle somme dovute a titolo di indennità *una tantum*, di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022. Sottolinea infatti che i ricordati dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro avrebbero dovuto percepire tale indennità già a partire dall'anno 2023.

La Commissione respinge l'emendamento Grimaldi 1-*bis*.1.

Marco GRIMALDI (AVS), illustrando l'emendamento Piccolotti 1-*bis*.2, rileva l'importanza di estendere l'armonizzazione del trattamento economico prevista dall'articolo 1-*bis* anche al personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 1-*bis*.2.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) raccomanda l'approvazione degli articoli aggiuntivi Scotto 1-*bis*.01 e 1-*bis*.02, segnalando l'importanza della proroga anche per l'anno 2024 della cosiddetta APE sociale per i soggetti fragili o che hanno esercitato lavori particolarmente pesanti e dell'estensione dell'applicabilità della disciplina relativa alla cosiddetta Opzione donna nei termini previsti a legislazione vigente.

Marco GRIMALDI (AVS) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Scotto 1-*bis*.02.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Scotto 1-*bis*.01 e 1-*bis*.02, gli identici articoli aggiuntivi Amato 1-*bis*.03 e Piccolotti 1-*bis*.04, nonché gli emendamenti Barzotti 3.1 e Zaratti 3.2.

Marco GRIMALDI (AVS), illustrando l'emendamento Zaratti 3.3, di cui è firmatario, ricorda l'impovertimento di competenze subito dal personale dirigenziale tecnico-amministrativo delle regioni e dei comuni, soprattutto nel settore sanitario, in conseguenza di politiche di riduzione di spesa che, da oltre vent'anni, comportano una diminuzione in termini assoluti del numero dei dipendenti del comparto. Auspica, pertanto, che la questione possa essere affrontata quantomeno nell'ambito della discussione del disegno di legge di bilancio per il 2024.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 3.3.

Marco GRIMALDI (AVS), illustrando l'emendamento Zanella 3.4, di cui è firmatario, evidenzia che la proposta emendativa, al pari della precedente, è volta ad armonizzare i trattamenti economici accessori della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale a quelli delle altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di evitare

la fuga dei dirigenti sanitari dal settore pubblico.

La Commissione respinge l'emendamento Zanella 3.4.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), illustrando l'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 3-*bis*.01, volto ad ampliare il numero di candidati che possono essere ammessi, tramite una sessione aggiuntiva, al corso-concorso per segretari comunali, richiama l'attenzione del Governo sulla carenza di segretari comunali e provinciali e sulla necessità di consentire anche ai segretari di fascia inferiore di prestare servizio in sedi per cui è prevista una fascia superiore. Auspica che tale intervento possa essere previsto in un successivo provvedimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 3-*bis*.01 e l'emendamento Alfonso Colucci 3-*ter*.1.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), dopo aver dichiarato di sottoscrivere tutte le proposte emendative presentate da deputati del gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e progressista delle quali non sia già firmataria, evidenzia che il proprio emendamento 4-*bis*.1 è volto a sopprimere l'articolo 4-*bis*, introdotto dal Senato della Repubblica, che intende rimettere nei termini coloro che, pur avendo aderito alla cosiddetta rottamazione-*quater*, non hanno effettuato il relativo versamento entro le scadenze del 31 ottobre 2023 e del 30 novembre 2023, purché adempiano ai propri versamenti entro il 18 dicembre 2023. Nel sottolineare che la disposizione rappresenta un altro condono fiscale, critica il fatto che la misura non sia limitata a coloro che si trovano in situazione di oggettive difficoltà di pagamento e sostiene che tali concessioni nei confronti di soggetti che non hanno adempiuto a debiti fiscali, che oltretutto sono stati ridotti nel loro importo, minano la complessiva credibilità del sistema tributario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Guerra 4-*bis*.1,

Quartini 4-ter.1, Grimaldi 4-quater.1 e 4-quater.2, nonché Borrelli 4-quinquies.1.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Curti 4-quinquies.01: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Simiani 4-quinquies.02, Ubaldo Pagano 5.01, Vaccari 5.02 e 5.03, Appendino 5.04 e Pavanelli 5.05.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Quartini 5.06.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Quartini 5.06.

Marco GRIMALDI (AVS), illustrando l'emendamento Bonelli 6.1, chiede al Governo di chiarire la *ratio* delle disposizioni di cui all'articolo 6 con le quali, da un lato, viene soppresso l'obbligo per le aziende del settore energetico di versare il contributo di solidarietà, in scadenza il 30 novembre 2023, dovuto in ragione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023, e, dall'altro, viene istituito un contributo di solidarietà per il solo anno 2024 da versarsi in due rate. Nel ricordare che la relazione tecnica riferita al predetto articolo 5, di cui è disposta l'abrogazione, stimava il relativo gettito in 450 milioni di euro, pari agli effetti ascritti al contributo istituito dall'articolo 6 del provvedimento in esame per l'anno 2024, chiede al Governo di voler ricostruire la vicenda che ha condotto all'approvazione di tale norma.

Nel rammentare che il contributo sugli extraprofitti delle imprese energetiche è stato introdotto dal Governo Draghi e, successivamente, è stato confermato dal Governo Meloni, sebbene rideterminandone la base imponibile, segnala che, anche in seguito ai ricorsi amministrativi presentati dalle imprese, la normativa è stata più volte rivista prevedendo tra l'altro la proroga dei relativi versamenti. Chiede pertanto al Go-

verno di giustificare la rinuncia ai relativi introiti per l'esercizio in corso, proprio nel momento in cui viene invocata la carenza di risorse finanziarie come impedimento all'adozione di nuovi provvedimenti di spesa.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel ricordare che il Governo si è già espresso in più occasioni sulla questione posta dall'onorevole Grimaldi, rileva che la norma recata dall'articolo 6, che giunge al termine di una successione di interventi normativi, garantisce comunque una complessiva invarianza del gettito atteso dal contributo di solidarietà.

La Commissione respinge l'emendamento Bonelli 6.1.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), intervenendo sull'emendamento Fenu 6.3, di cui è cofirmatario, giudica incomprensibile la scelta di rinunciare nel 2023 a risorse derivanti dall'imposta sugli extraprofitti delle imprese del settore energetico. Dichiara, quindi, di sottoscrivere tutte le proposte emendative presentate da deputati del gruppo M5S delle quali non sia già firmatario.

Marco GRIMALDI (AVS) fa notare che il Governo e la maggioranza, dopo aver già ridefinito in senso restrittivo la base imponibile sulla quale calcolare l'importo del contributo di solidarietà, continuano essere indulgenti nei confronti di interessi economici consolidati, come nel caso della norma in discussione, con la quale si prevede un intervento a favore delle imprese energetiche che hanno prodotto extraprofitti, peraltro in un periodo caratterizzato da alti tassi di inflazione, che stanno mettendo a dura prova gli utenti dei servizi di fornitura di energia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bonelli 6.2 e Fenu 6.3, nonché gli emendamenti Aiello 6.4, Cappelletti 6.5, Fenu 6.6 e 6.7.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'emendamento Fenu 6.8, di cui è cofirma-

tario, segnalando che esso mira ad aumentare la detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale, al fine di tutelare i soggetti che abbiano stipulato tali contratti senza avere piena consapevolezza dei rischi derivanti dal rialzo dei tassi di interesse.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Fenu 6.8 e l'articolo aggiuntivo Francesco Silvestri 6.01.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'emendamento Fenu 7.1, di cui è cofirmatario, rilevando che esso è volto ad incidere sul meccanismo di rideterminazione delle aliquote di accisa sui carburanti, inserendo il riferimento anche al valore effettivo dei prodotti finiti, *Platt's CIF Med*, qualora tale valore sia maggiormente rappresentativo dell'andamento del mercato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fenu 7.1 e Simiani 7.2.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Ubaldo Pagano 7.3, osserva che esso prevede una proroga a tutto il 2024 del regime di maggior tutela per il mercato energetico, rilevando come sia profondamente sbagliato prevederne un superamento in assenza della definizione di un regime transitorio, anche considerata l'alta variabilità dei prezzi, che penalizzerà inevitabilmente le famiglie più fragili.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Ubaldo Pagano 7.3, ritenendo necessario prevedere un intervento a sostegno delle famiglie meno abbienti.

Marco GRIMALDI (AVS), nel dichiara di sottoscrivere l'emendamento Ubaldo Pagano 7.3, osserva che il Governo, in ambito energetico, preferisce salvaguardare le grandi compagnie piuttosto che le famiglie meno abbienti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 7.3, gli articoli aggiuntivi Iaria 7.01, L'Abbate 7.03, Cappelletti 7.04 e 7.05, Vaccari 7.06, Pavanelli 7.07 e Fede 7.08.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 8.1 Ubaldo Pagano, segnala che esso è volto a prorogare al quarto trimestre dell'anno in corso la maggiorazione prevista per il *bonus* sociale per la fornitura di energia elettrica nei confronti dei soggetti più svantaggiati.

La Commissione con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 8.1, nonché gli articoli aggiuntivi Grimaldi 8.01, Borrelli 8.02, Appendino 8.03, Pavanelli 8.04, Todde 8.05 e Pavanelli 8.06.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Fenu 8.07, di cui è cofirmatario, segnalando che esso è volto a prevedere la detrazione del 110 per cento della spesa per gli interventi edilizi effettuati dai condomini e dai privati, a condizione che entro il 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

La Commissione con distinte votazioni respinge l'articolo aggiuntivo Fenu 8.07, gli identici articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 8.08 e Todde 8.09, gli articoli aggiuntivi Merola 8.010, Vaccari 8.011 e 8.012, Caramiello 8.013, Fenu 8.014, 8.015, 8.016 e 8.017, Zanella *8-quinquies*.01, Borrelli *8-quinquies*.02, gli emendamenti Torto 9.1 e Ubaldo Pagano 9.2, gli articoli aggiuntivi Alfonso Colucci 9.01, Santillo 9.02, Torto 9.03, Fede 9.04 e Zaratti *9-bis*.01.

Marco GRIMALDI (AVS), illustrando l'articolo aggiuntivo Zaratti *9-bis*.02, osserva che esso prevede un incremento del Fondo anticipazioni di liquidità, al fine di consentire ai comuni di fronteggiare le richieste risarcitorie a seguito di contenziosi avviati successivamente ad eventi calamitosi.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli articoli aggiuntivi Zaratti *9-bis*.02 e *9-bis*.03

Marco GRIMALDI (AVS) illustra il suo articolo aggiuntivo 9-bis.04, che reca misure di incentivazione degli interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Grimaldi 9-bis.04 e Torto 9-bis.05.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra il suo articolo 9-bis.09, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Grimaldi 9-bis.09 e Carmina 9-bis.010.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo Zaratti 9-bis.011, di cui è cofirmatario, rilevando che esso reca l'abolizione del contributo alla finanza pubblica previsto per gli anni 2024 e 2025 a carico delle province, delle città metropolitane e dei comuni. Tale previsione, infatti, risulta ancora più grave se si considerano i tempi di elaborazione dello schema di decreto per il riparto del contributo che reca un pregiudizio alla corretta programmazione finanziaria degli enti locali.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli articoli aggiuntivi Zaratti 9-bis.011, Donno 9-bis.012, Zaratti 9-bis.013, Grimaldi 9-bis.014 e 9-bis.015, Dell'Olio 9-bis.016, nonché gli emendamenti Ghirra 10.1 e Pavanelli 10.2.

Silvio LAI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Barbagallo 10.3, volto a finanziare anche per l'anno 2024, nella misura di 200 milioni di euro, il Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2023, finalizzato al riconoscimento del cosiddetto *bonus* trasporti per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Precisa che tale beneficio economico è rivolto, in particolare, agli studenti e ai lavoratori che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro,

soglia quest'ultima che la proposta emendativa in esame intende incrementare proprio al fine di consentire un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari.

Nel rilevare come l'articolo 10 del decreto-legge in discussione si sia limitato a prevedere il parziale rifinanziamento del citato Fondo, nella misura di 35 milioni di euro per il solo anno 2023, ritiene che la previsione di un congruo stanziamento anche per l'anno 2024 costituisca il presupposto necessario per assicurare, anche nella prossima annualità, un'importante misura di *welfare* diretta a sostenere le famiglie che versano in uno stato di maggiore difficoltà economica. Osserva che una simile previsione appare del resto coerente rispetto a quanto stabilito, per altri versi, dall'articolo 8 del medesimo provvedimento, laddove viene previsto il posticipo al 2024 del termine per la vendita del gas stoccato da parte del GSE, in considerazione del presumibile rialzo del costo delle materie prime energetiche, che probabilmente avrà ripercussioni negative anche sul prezzo di acquisto dei titoli del trasporto pubblico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Barbagallo 10.3 e Cappelletti 10-ter.1.

Silvio LAI (PD-IDP) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Manzi 10-*quater*.01, che prevede l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, volto a garantire la progressiva gratuità dei costi sostenuti dagli studenti per i servizi di trasporto pubblico, nell'ottica di assicurare l'effettivo esercizio del diritto allo studio, che si concreta evidentemente non solo nella disponibilità di alloggi per studenti, e di attenuare gli attuali divari economici.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Manzi 10-*quater*.01, Tucci 10-*quater*.02 e Ubaldo Pagano 10-*quater*.03, nonché gli emendamenti Piccolotti 11.1 e 11.2.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento a sua prima firma 11.3, volto ad includere le competenti Commissioni parlamentari tra i soggetti destinatari della comunicazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca in ordine agli esiti del monitoraggio degli interventi in materia di edilizia universitaria previsti all'articolo 11, al fine di rendere maggiormente partecipi le Camere circa le iniziative adottate in tale delicato ambito.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Grimaldi 11.3, nonché gli articoli aggiuntivi Baldino 11.01 e Grimaldi 11.03.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) interviene sull'articolo aggiuntivo Manzi 11.04, volto ad incrementare la dotazione del Fondo per gli affitti sostenuti dagli studenti fuori sede al fine, da un lato, di assicurare l'effettivo esercizio del diritto allo studio e di risolvere un'emergenza divenuta assai pressante soprattutto nelle grandi città, e, dall'altro, di conseguire progressivamente un numero di laureati in linea con i valori medi registrati nell'Unione europea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Manzi 11.04, Cantone 12.01, limitatamente alla parte ammissibile, e Vaccari 12.02.

Silvio LAI (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 12.04, che prevede l'acquisizione della quota maggioritaria della società Acciaierie d'Italia, ossia dell'ex gruppo Ilva di Taranto, da parte di Invitalia, al fine di evitare il sostanziale fallimento del maggiore produttore di acciaio del nostro Paese a causa della perdurante inazione del socio privato e in assenza di tempestivi interventi da parte del Governo e del Parlamento. Per altro verso, la misura consentirebbe di proseguire con determinazione nel processo di messa in sicurezza del sito industriale e di decarbonizzazione delle attività, utilizzando anche le risorse finanziarie appositamente stanziare dall'Unione europea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 12.04, nonché gli emendamenti Cappelletti 13.1, Todde 13.2, Cappelletti 13.3 e Appendino 13.4.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) interviene sull'emendamento Peluffo 13.8, che rifinanzia, in misura pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, il Fondo a sostegno delle imprenditrici femminili, che spesso versano in condizioni di maggiori difficoltà per quanto attiene all'accesso al credito. A suo avviso, l'assenza di interventi specifici e concreti in favore delle donne, anche in ambito economico, contrasta con le affermazioni ricorrenti di questi ultimi giorni rispetto alla condizione femminile nel nostro Paese.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Peluffo 13.8, nonché gli articoli aggiuntivi Vaccari 13.01 e 13.02, gli identici articoli aggiuntivi Evi 13.03 e Caramiello 13.04, l'articolo aggiuntivo Vaccari 13.05, gli identici articoli aggiuntivi Vaccari 13.06 e Caramiello 13.07, l'articolo aggiuntivo Caramiello 13.08, nonché gli identici articoli aggiuntivi Vaccari 13.09 e Caramiello 13.010.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Evi 13.012, di cui è cofirmatario, volto ad incrementare di 10 milioni di euro per l'anno 2023 gli attuali stanziamenti di bilancio destinati alle misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale in tale settore.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Evi 13.012, Vaccari 13.013 e Cherchi 13.014.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) interviene sull'articolo aggiuntivo Vaccari 13.015, che prevede il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, per la parte relativa agli interventi assicurativi, rilevando l'esigenza, nell'ambito di tale tematica non adeguatamente affrontata nel

disegno di legge di bilancio all'esame del Senato, di scongiurare il depotenziamento degli strumenti assicurativi e di garanzia previsti nel campo delle produzioni agricole. Segnala, in particolare, l'esigenza di prevedere, altresì, strumenti idonei a promuovere la copertura fornita dalle società di assicurazione anche rispetto ai danni derivanti da eventi atmosferici avversi, quali ad esempio le grandinate, che, in ragione della loro maggiore diffusione a seguito dei cambiamenti climatici in atto, stentano ad essere assicurati dagli operatori privati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Vaccari 13.015 e 13.016, gli identici articoli aggiuntivi Caramiello 13.017 e Vaccari 13.018, nonché gli articoli aggiuntivi Vaccari 13.019, Baldino 13.020 e Pavanelli 13.021.

Silvio LAI (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo Fossi 13-*quater*.04, che prevede lo stanziamento di 500 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare alla regione Toscana a fronte dei danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi lo scorso mese di novembre, al fine, tra l'altro, di organizzare interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, di ripristinare la funzionalità dei servizi pubblici, delle infrastrutture e delle attività di gestione dei rifiuti e di attivare misure economiche di immediato sostegno al tessuto produttivo e sociale. Osserva, peraltro, che la proposta emendativa provvede ai relativi oneri mediante quota parte delle maggiori entrate IVA relative alla cessione di benzina e gasolio impiegati come carburanti da autotrazione, tenuto conto dell'andamento del prezzo internazionale del petrolio greggio.

Ritiene che l'eventuale approvazione di tale proposta emendativa consentirebbe di equilibrare con maggior coerenza l'impianto complessivo del provvedimento, che già reca specifiche misure agevolative a favore di determinati territori del nostro Paese analogamente colpiti nei mesi passati da calamità naturali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Fossi 13-

*quater*.04, Simiani 13-*quater*.05, Vaccari 14.01, 14.02 e 14.03, gli identici articoli aggiuntivi Vaccari 14.04 e Caramiello 14.05, gli identici articoli aggiuntivi Vaccari 14.06, Caramiello 14.07 ed Evi 14.08, gli articoli aggiuntivi Cherchi 14.09 e 14.010, Caramiello 14.011 e Cherchi 14.012, gli emendamenti Santillo 14-*bis*.2 e 14-*bis*.3, Francesco Silvestri 14-*bis*.4 e Torto 14-*bis*.5, nonché l'articolo aggiuntivo Simiani 14-*bis*.01.

Silvio LAI (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 14-*bis*.02, che prevede, limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2022, caratterizzato da un significativo rialzo dei tassi di interesse, il riconoscimento di un credito d'imposta in favore dei mutuatari che per tale ragione abbiano subito un incremento del mutuo ipotecario per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, al fine di fornire una prima risposta alle pesanti ripercussioni economiche verificatesi per effetto dell'andamento dei tassi di interesse soprattutto a carico delle famiglie a basso reddito.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 14-*bis*.02.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) interviene sull'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 14-*bis*.03, volto a rifinanziare per 100 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo destinato a sostenere gli inquilini morosi incolpevoli, evidenziando come tale categoria di soggetti, che include circa 5,2 milioni di persone, versi spesso in condizioni di povertà economica. Ne raccomanda, pertanto, l'approvazione, trattandosi di una misura di assoluto buon senso e civiltà.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 14-*bis*.03 e 14-*bis*.04, nonché gli emendamenti Pellegrini 15.1, Scotto 16.1, Aiello 17.1, Quartini 17.2 e Dori 17.3.

Silvio LAI (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 17-*ter*.01, che prevede il rifinanziamento del Fondo per

l'inclusione delle persone con disabilità, del Fondo per il sostegno dei *caregiver* e del Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, per un ammontare complessivamente pari a 178 milioni di euro per l'anno 2024 e a 172 milioni di euro per l'anno 2025, osservando che la proposta mira a porre rimedio al colpevole ridimensionamento da parte del Governo degli stanziamenti di bilancio finalizzati alle predette politiche sociali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 17-ter.01 e 17-ter.02.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo Zanella 17-ter.04, di cui è cofirmatario, diretto a prevedere il finanziamento del Fondo per l'Alzheimer e le demenze, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge n. 178 del 2020, in misura pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 17-ter.03 e Zanella 17-ter.04.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, IV, VIII, IX e XII, nonché del Comitato per la legislazione, mentre le Commissioni II, VI, VII, X, XI e XIV e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno comunicato per le vie brevi che non espri-

meranno il parere di rispettiva competenza.

Segnala altresì che il rappresentante del Governo ha depositato la relazione tecnica sul provvedimento, aggiornata all'atto del suo passaggio tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*).

Fa presente, quindi, che, come concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 7 dicembre, essendo le ore 10.55, al fine di garantire l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea alle ore 11, secondo quanto stabilito calendario dei lavori, porrà in votazione il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge C. 1601, nel testo approvato dal Senato della Repubblica, intendendosi conseguentemente respinte le restanti proposte emendative ammissibili non esaminate.

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Lucaselli, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, nel testo approvato dal Senato della Repubblica. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 10.55.**

ALLEGATO

**DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.  
C. 1601 Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**

Pagina 1 di 45

**Relazione Tecnica**

**Capo I**

Misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali

**Art. 1**

*(Anticipo del conguaglio di perequazione anno 2023)*

Il **comma 1** in esame prevede, in via eccezionale, l'anticipo al 2023 del conguaglio di 0,8 punti percentuali per il calcolo della rivalutazione delle pensioni in relazione al tasso di inflazione dell'anno 2022 (foi nt) risultato a consuntivo 8,1% in luogo di 7,3%, applicato in via provvisoria al 1° gennaio 2023. Ciò comporta che i ratei spettanti in relazione a tali 0,8 punti percentuali per l'intero anno 2023 vengano riconosciuti nell'anno 2023 anziché a gennaio 2024, come previsto prima dell'entrata in vigore della presente disposizione. Pertanto, dal riconoscimento di quanto previsto dal presente comma deriva un maggiore onere per l'anno 2023 e un corrispondente minore onere per l'anno 2024.

Anticipo al 2023 del conguaglio (0,8%) per calcolo perequazione pensioni per l'anno 2022  
(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)  
valori in mln di euro)

	2023	2024
al lordo fisco	-2038	2038
effetti fiscali indotti	566	-566
effetto complessivo	-1472	1472

Il **comma 2** prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.038 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024, si provveda quanto a 566 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024 mediante rispettivamente le maggiori entrate per l'anno 2023 e quota parte delle minori spese per l'anno 2024 derivanti dal comma 1 medesimo e quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 23.

**Articolo 1-bis.**

*(Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia italiana per la gioventù)*

Il **comma 1** della proposta estende anche agli anni 2020, 2021 e 2022 il beneficio previsto per il personale dell'INL e dell'ANPAL previsto dall'art. 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 in base al quale le misure dell'indennità di amministrazione sono state aggiornate, a decorrere dall'anno 2023, in misura pari a quelle del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Di seguito si riportano le tabelle dove sono state quantificate le somme da corrispondere per i predetti anni 2020, 2021 e 2022.



		INL																	
		Unità tempo ind.			Incremento I.A. MLPS (lordo dipendente)			Costo tempo indeterminato (lordo dipendente)			Unità tempo det.			Incremento medio dell'area funzionale dell'I.A. MLPS (lordo dipendente)			Costo tempo determinato (lordo dipendente)		
		CA 2020	CA 2021	CA 2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	CA 2020	CA 2021	CA 2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
T E R Z A	F7	0	4	3	1.371	2.449	0	9.796	7.347										
	F6	13	17	13	1.371	2.449	17.823	41.633	31.837										
	F5	90	214	202	1.371	2.449	123.390	524.086	494.698										
	F4	1.001	1.624	1.524	1.371	2.449	1.372.371	3.977.176	3.732.276	0	0	0	1.341	2.365	0	0	0		
	F3	884	79	66	1.351	2.366	1.194.284	186.914	156.156										
	F2	551	616	587	1.275	2.195	702.525	1.352.120	1.288.465										
S E C O N D A	F1	297	205	758	1.275	2.195	378.675	449.975	1.663.810										
	F6	0	14	17	1.003	1.796	0	25.144	30.532										
	F5	494	449	414	1.003	1.796	495.482	806.404	743.544										
	F4	123	214	175	1.003	1.796	123.369	384.344	314.300	0	0	0	985	1.749	0	0	0		
	F3	467	322	287	1.003	1.796	468.401	578.312	515.452										
	F2	210	207	190	949	1.676	199.290	346.932	318.440										
P R I M A	F1	204	53	111	951	1.632	194.004	86.496	181.152										
	F3	6	4	2	903	1.525	5.418	6.100	3.050										
	F2	3	3	3	903	1.525	2.709	4.575	4.575	0	0	0	903	1.525	0	0	0		
	F1	5	4	4	903	1.525	4.515	6.100	6.100										
		4.348	4.029	4.356				7.309.586	12.158.215	13.134.662	0	0	0				0	0	0
		TOTALE COMPLESSIVO LORDO STATO						32.602.463											

Dal suddetto totale per il personale dell'INL è stato sottratto l'importo di euro 10.455.680 già assegnato nell'anno 2022 a titolo di indennità una tantum dall'art. 32-bis comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Pertanto, le risorse da destinare al personale dell'INL sono pari a complessivi euro 22.146.783.

Di seguito la tabella relativa al personale ANPAL:

		ANPAL																	
		Unità tempo ind.			Incremento I.A. MLPS (lordo dipendente)			Costo tempo indeterminato (lordo dipendente)			Unità tempo det.			Incremento medio dell'area funzionale dell'I.A. MLPS (lordo dipendente)			Costo tempo determinato (lordo dipendente)		
		CA 2020	CA 2021	CA 2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	CA 2020	CA 2021	CA 2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
T E R Z A	F7	0	0	0	1.371	2.449	0	0	0										
	F6	0	0	0	1.371	2.449	0	0	0										
	F5	7	5	5	1.371	2.449	9.597	12.245	12.245										
	F4	11	9	7	1.371	2.449	15.081	22.041	17.143	0	11	10	1.341	2.365	0	26.010	23.646		
	F3	1	1	1	1.351	2.366	1.351	2.366	2.366										
	F2	6	5	5	1.275	2.195	7.650	10.975	10.975										
S E C O N D A	F1	0	0	4	1.275	2.195	0	0	8.780										
	F6	3	3	3	1.003	1.796	3.009	5.388	5.388										
	F5	21	19	18	1.003	1.796	21.063	34.124	32.328										
	F4	11	6	5	1.003	1.796	11.033	10.776	8.980	0	0	0	985	1.749	0	0	0		
	F3	10	9	9	1.003	1.796	10.030	16.164	16.164										
	F2	9	8	8	949	1.676	8.541	13.408	13.408										
P R I M A	F1	0	0	0	951	1.632	0	0	0										
	F3	0	0	0	903	1.525	0	0	0										
	F2	1	1	1	903	1.525	903	1.525	1.525	0	0	0	903	1.525	0	0	0		
	F1	0	0	0	903	1.525	0	0	0										
		80	66	66				122.131	178.527	178.928	0	11	10				0	35.993	32.721
		TOTALE COMPLESSIVO LORDO STATO						548.300											

Pertanto, l'onere complessivo derivante dal comma 1 è pari a euro 22.695.083



AS

Il comma 2, al fine dell'armonizzazione dei trattamenti accessori con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali indicata al comma 1, incrementa i fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dell'INL e dell'ANPAL anche per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Di seguito si riportano le relative tabelle.

		INL		
		Unità	Incremento fondo retr. pos.	Costo
		CA	ris. MLPS <i>pro-capite</i> (lordo Stato)	
Fascia	Anno			
Direttore generale (I fascia)	2020	4	6.066	24.266 56.673
	2021	4	14.168	56.673
	2022	4	14.168	274.416
Direttore non generale (II fascia)	2020	78	3.518	836.579
	2021	77	10.865	814.850
	2022	75	10.865	
<b>TOTALE 2020</b>		<b>82</b>		<b>298.682</b>

		ANPAL		
		Unità	Incremento fondo retr. pos.	Costo
		CA	ris. MLPS <i>pro-capite</i> (lordo Stato)	
Fascia	Anno			
Direttore generale (I fascia)	2020	1	6.066	6.066
	2021	1	14.168	14.168 24.627
	2022	1	14.168	54.323
Direttore non generale (II fascia)	2020	7	3.518	65.188
	2021	5	10.865	
	2022	6	10.865	
<b>TOTALE 2020</b>		<b>8</b>		<b>30.693</b>
<b>TOTALE 2021</b>		<b>6</b>		<b>68.492</b>
<b>TOTALE 2022</b>		<b>7</b>		<b>79.356</b>

TOTALE COMPLESSIVO LORDO STATO		178.541
<b>TOTALE 2021</b>	<b>81</b>	<b>893.253</b>
<b>TOTALE 2022</b>	<b>79</b>	<b>871.523</b>

**TOTALE COMPLESSIVO LORDO STATO 2.063.458**

Dal suddetto totale per il personale dirigenziale dell'INL è stato sottratto l'importo di euro 781.783 già assegnato nell'anno 2022 a titolo di indennità una tantum dall'art. 32-bis comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 Pertanto, le risorse da destinare al personale dirigenziale dell'INL sono pari a complessivi euro 1.281.675.

Pertanto, l'onere complessivo derivante dal comma 2 è pari a euro 1.460.216.

Il comma 3 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.



**ART. 2****(Campagna reddituale)**

La disposizione prevede che il recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale relative al periodo d'imposta 2021 sia avviato entro il 31 dicembre 2024. Tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tenuto conto dell'attuale stato di tale attività amministrativa.

**ART. 2-bis.****(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)**

La disposizione introduce modifiche al capo II del titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di "Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione" di carattere ordinamentale, ad esclusione di quanto previsto per la banca dati informatica centralizzata che è istituita e gestita autonomamente e con risorse proprie dall'organismo di autoregolamentazione (cfr. comma 1, dell'art. 34-bis) nell'ambito delle proprie attività istituzionali. Pertanto, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le convenzioni stipulate ai sensi del comma 10 del nuovo articolo 34-bis dalle autorità con gli organismi di autoregolamentazione non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per le medesime.

**ART. 3****(Anticipo rinnovo contratti pubblici)**

Il comma 1 prevede che, nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, in via eccezionale, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Indennità di vacanza contrattuale – I.V.C.), riferito al mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sull'anno 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salva l'effettuazione di eventuali successivi conguagli. Il secondo periodo, del medesimo comma, stabilisce che il predetto importo incrementale non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 2.000 milioni di euro sulla base delle unità di personale a tempo indeterminato rilevate dal Conto Annuale 2021 e degli importi annui pro capite attualmente in vigore dell'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 riferiti al mese di dicembre 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Il comma 3 prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (regioni ed enti dipendenti, amministrazioni del servizio sanitario nazionale, enti locali, camere di commercio, università italiane, enti pubblici non economici, enti e istituzioni di ricerca, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4 del medesimo d.lgs. 165/2001) possano erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1, con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1, con oneri a carico dei propri bilanci.

Il comma 3-bis modifica l'art. 51, comma 4, lett. b) del TUIR in relazione alla modalità prevista per la determinazione del valore da assoggettare a tassazione in capo al dipendente, come fringe benefit, in caso di concessione di prestiti da parte del datore di lavoro. In particolare si prevede che in caso di concessione di prestiti da parte del datore di lavoro si assume come fringe benefit il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi e che le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.



17

Sotto il profilo finanziario si evidenzia che tale intervento normativo conferisce maggiore certezza ai fini della determinazione del valore da assoggettare a tassazione in capo al dipendente, come fringe benefit, in caso di concessione di prestiti da parte del datore di lavoro. La nuova disciplina sarebbe teoricamente foriera di determinare effetti negativi per il bilancio dello Stato in uno scenario di tassi crescenti, mentre garantirebbe la tassazione del fringe benefit concesso al momento della stipula del finanziamento anche in caso di tassi decrescenti.

Data la situazione attuale di tassi crescenti la misura sarebbe sempre in linea teorica foriera di determinare effetti negativi. Tuttavia, dalle informazioni reperite presso operatori del settore, è emerso che la situazione di tassi bassi degli ultimi anni ha fatto sì che fino al 2021 non si siano prodotti fringe benefit da tassare a norma dell'articolo, 51, c. 4, lett. b) del TUIR e che i primi fringe benefit da tassare si sarebbero determinati dal 2022. Sempre dagli operatori del settore risulta altresì che la quasi totalità degli importi da riprendere a tassazione rientrerebbe nel limite dei fringe benefit esenti pari a 3.000 euro previsto dalla legislazione vigente per il 2022 e prorogato anche per il 2023.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che nella sostanza nessun gettito è attualmente scontato nelle previsioni di bilancio relativamente a tali fattispecie e pertanto dall'intervento normativo in esame non derivano variazioni finanziarie per il bilancio dello Stato.

Il comma 3-ter prevede che le disposizioni di cui al comma 3-bis si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*ART. 3-bis.*

*(Modifiche agli articoli 50 e 52 del testo unico di cui al decreto del  
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986)*

La disposizione prevede che nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lettera g) del TUIR rientrino anche le indennità percepite dai membri del Consiglio superiore della Magistratura, al pari di quanto già avviene per le indennità percepite dai membri della Camera, del Senato, del Parlamento europeo (art. 1 legge 31 ottobre 1965, n. 1261-art. 1 legge 13 agosto 1979, n. 384), dalle cariche elettive degli enti locali (art. 114 della Costituzione) e dai membri della Corte Costituzionale (art. 135 della Costituzione).

Inoltre, la misura prevede che le medesime indennità percepite a titolo di rimborso spese dai membri del Consiglio superiore della Magistratura non concorrono alla formazione del reddito di cui all'art. 52, comma 1, lettera b), del TUIR, in tal modo equiparando tali rimborsi spese a quelli percepiti dai membri degli altri organi sopra menzionati.

Sulla base dei dati forniti dal Consiglio superiore della Magistratura, considerando esclusivamente i rimborsi non a piè di lista (non imponibili), stante l'entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024, si stima una perdita di gettito IRPEF pari a 0,4 milioni di euro su base annua dal 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per ragioni di ordine sistematico, al fine di evitare dubbi interpretativi relativi alla natura di tributo periodico dell'IRPEF, sorti a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 13430 del 2022, si è ritenuto opportuno precisare in sede primaria che la modifica è efficace a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024.

*ART. 3-ter.*

*(Ulteriori misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle  
misure relative al PNRR e dei soggetti attuatori)*

La norma, che introduce misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure relative al PNRR, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



**ART 3-quater.**

*(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023)*

L'articolo 3-quater, consente alla CONSOB, nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale non dirigenziale, di riservare il 50 per cento dei posti banditi al personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che abbia maturato un periodo di servizio non inferiore a tre anni. La disposizione di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ART. 4**

*(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)*

Per il solo anno 2023 la disposizione determina il rinvio del versamento della seconda rata di acconto all'anno successivo (2024). Il differimento di termini non si applica ai contributi sociali e ai premi INAIL. Si riporta di seguito la tabella di sintesi degli effetti finanziari in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno (importi in milioni di euro), sulla base dei versamenti effettuati tramite modello F24 nell'ultima annualità disponibile:

<b>(N) - Effetti negativi (gettito rinviato all'anno successivo)</b>			
<b>Imposta</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
IRPEF	-1.572,5	0,0	-
Imposta sostitutiva forfetari	-968,4	0,0	-
<b>Totale</b>	<b>-2.540,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>(P) - Effetti positivi (gettito rinveniente dall'anno precedente)</b>			
<b>Imposta</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
IRPEF	0,0	1.572,5	-
Imposta sostitutiva forfetari	0,0	968,4	-
<b>Totale</b>	<b>0,0</b>	<b>2.540,9</b>	<b>-</b>
<b>Effetti complessivi (N)+(P)</b>			
<b>Imposta</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
IRPEF	-1.572,5	1.572,5	-
Imposta sostitutiva forfetari	-968,4	968,4	-
<b>Totale</b>	<b>-2.540,9</b>	<b>2.540,9</b>	<b>-</b>

Il rinvio dei termini di versamento all'anno successivo non modifica il momento di registrazione dell'imposta nei conti nazionali ai sensi del SEC. Pertanto, lo slittamento dei versamenti all'anno 2024 non determina effetti in termini di indebitamento netto.

La norma, intervenendo al comma 1 dell'articolo 4 del DL 145/2023 in tema di rinvio, per il solo periodo d'imposta 2023, del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro. In particolare, con le modifiche al comma 1 si chiarisce che per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari.

Sotto l'aspetto strettamente finanziario, trattandosi di un chiarimento, si stima che la disposizione in esame non produce effetti in termini di gettito considerato anche che l'intervento è in linea con la prassi (circolare n. 31/E del 2023) e in coerenza con la stima della norma originaria

Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.



13

*Articolo 4-bis.**(Differimento di termini per definizioni agevolate)*

La proposta emendativa prevede, per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione di cui all'articolo 1, comma 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 siano considerati tempestivi. Pertanto, la disposizione non determina effetti finanziari negativi, in quanto il differimento dei termini di pagamento delle prime due rate della c.d. "rottamazione-quater" è successivo alle scadenze originariamente previste, fissate rispettivamente al 31 ottobre 2023 (prima o unica rata), e al 30 novembre 2023 (seconda rata).

*Articolo 4-ter.**(Disciplina concernente il trattamento ai fini dell'IVA degli integratori alimentari)*

La disposizione introduce un articolo 4-bis con il quale si interviene al punto 80) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10%. In particolare, il punto 80) in questione - che contempla le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura - viene integrato con gli integratori alimentari, di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Sotto il profilo strettamente finanziario, la disposizione non determina effetti, essendo in linea con gli orientamenti già espressi a livello di prassi amministrativa (da ultimo la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 50 del 29 luglio 2021).

*Articolo 4-quater.**(Regime IVA per prestazioni di chirurgia estetica)*

La disposizione prevede, al comma 1, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione stessa, il regime di esenzione IVA di cui all'art. 10, co. 1, n. 18, d.p.r. n. 633/1972 si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

Il comma 2, prevede che resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione.

Sotto il profilo strettamente finanziario, la disposizione non determina effetti in considerazione del fatto che la disposizione è in linea con l'orientamento vigente che già consente di esentare le prestazioni di chirurgia estetica in tali fattispecie.

*Articolo 4-quinquies.**(Misure di semplificazione e di tutela del contribuente e modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2023)*

Il comma 1 prevede l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87.

Il comma 2 tramite una modifica dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede che il sostituto d'imposta (datore di lavoro) che presta assistenza fiscale consegna le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF



ricevute dal sostituto (dipendente) con le modalità che saranno definite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Per finalità di tutela del diritto alla privacy, viene dunque modificata la disposizione introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, che aveva previsto l'obbligo per i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale ai dipendenti di:

a) trasmettere, in via telematica, all'Agenzia delle entrate anche i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF;

b) conservare le medesime schede fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. Infatti, l'attuazione della disposizione oggetto di modifica avrebbe potuto determinare criticità legate al trattamento di particolari categorie di dati personali dei dipendenti, idonei a rivelarne, ad esempio, le opinioni politiche, le convinzioni religiose e l'appartenenza sindacale. Per esigenze di coordinamento derivanti dalla disposizione precedente, il medesimo comma 4 abroga il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, in base al quale le modalità di consegna telematica delle schede si applicano a partire dall'anno d'imposta 2023.

Il comma 3, disponendo la soppressione del secondo periodo dell'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, consente agli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (quali, ad esempio, le farmacie, gli ottici, eccetera) di continuare a gestire i flussi informativi con le medesime modalità utilizzate dal 2014 ad oggi. La disposizione, in particolare, elimina l'obbligo, decorrente dal 1° gennaio 2024, di adempiere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi esclusivamente mediante l'invio dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, evitando ai soggetti interessati onerosi interventi tecnici sui software gestionali e sui registratori telematici.

Il comma 4 introduce una semplificazione per i consumatori finali che intendono fruire del servizio, messo a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, di consultazione delle fatture elettroniche emesse nei loro confronti. In particolare, viene consentito ai predetti soggetti di accedere più agevolmente alle proprie fatture, nonché di verificare la correttezza delle stesse, senza la necessità di una preventiva richiesta di adesione al servizio.

Il comma 5 della presente disposizione interviene sull'articolo 63, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in materia di transazione su crediti tributari e contributivi. Nello specifico, dopo il terzo periodo del comma 2, viene inserita la previsione in base alla quale, laddove l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo da determinarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, è richiesto, per l'Agenzia delle entrate, il parere conforme della struttura centrale (in luogo della competente direzione regionale) individuata con il predetto provvedimento direttoriale.

Il comma 6 stabilisce che la decorrenza delle disposizioni del presente articolo è individuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le disposizioni del presente articolo sono di carattere procedurale e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'Agenzia delle entrate provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

#### ART. 5

*(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)*

La disposizione rinvia al 30 luglio 2024 il termine entro cui è possibile presentare richiesta di riversamento all'Agenzia delle entrate dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione ai sensi dei commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, e differisce i termini di cui al comma 10 del medesimo articolo 5 per procedere al predetto riversamento nonché di cui al comma 11, a decorrere dal quale vanno calcolati, in caso di mancato perfezionamento della procedura, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Il rinvio dei termini produce effetti di cassa in quanto modifica la distribuzione delle maggiori entrate da riversamento dei crediti rispetto alla norma originaria e successive proroghe.

In particolare, considerando che alla data di entrata in vigore della disposizione risultano già riversati nel



2023 crediti per un importo pari a 32 milioni di euro dai contribuenti (cod. tributo 8170) e che questi importi nella RT originaria, successivamente modificata dall'articolo 38 del DL 144/2022, erano stati distribuiti nei tre anni di pagamento rateale (si era ipotizzato prudenzialmente che le adesioni sarebbero state tutte rateali), sotto l'ipotesi che tutti i contribuenti che non ancora hanno aderito optino per il pagamento rateale, le maggiori entrate residue pari a 163 milioni (corrispondenti a 195 milioni di euro stimati meno i 32 milioni già riversati) vanno ripartite in 3 rate pari a 54,3 milioni di euro, da versare negli anni 2024 e 2025 e 54,4 milioni di euro nel 2026. Si evidenzia che, ai fini della presente stima, al fine di evitare duplicazioni, non sono state conteggiate le minori entrate derivanti dal mancato esercizio dell'attività di controllo, in quanto si tratta di dati già considerati nella relazione tecnica riferita ai citati commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021.

In termini di cassa, pertanto, gli effetti stimabili sono i seguenti:

	2023	2024	2025	2026
Incassi conseguiti dai contribuenti che hanno già effettuato il versamento	32,0	0	0	0
Incassi a seguito del rinvio dei termini del riversamento rateale	0	54,3	54,3	54,4
Variazione di gettito rispetto alle previsioni della norma originaria modificata dal DL 144/2022 (65 milioni in ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025)	-33,0	-10,7	-10,7	54,4

*In milioni di euro*

Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2023, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

**La norma al comma 1-bis prevede che i soggetti che possono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Anche in ipotesi di revoca, resta ferma l'applicazione della proroga prevista dall'articolo 5, comma 12, ultimo periodo, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Trattandosi di norma procedurale non incide sui termini di versamento e pertanto non determina effetti finanziari**

#### ART. 6

*(Modifiche all'art. 4 del decreto-legge 28 luglio 2023 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127)*

La norma, ai commi 1 e 2 ripropone la modalità di calcolo del contributo straordinario di cui all'art. 1, commi da 115 a 119 della L.B. 2023 precedentemente previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 34/2023, volte a escludere dalla relativa base imponibile la distribuzione, o comunque l'utilizzo nel periodo d'imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, e successivamente abrogato in sede di conversione con la legge 26 maggio 2023, n. 56.

Tenuto conto che la previsione del versamento del contributo, da calcolarsi pertanto sulla base imponibile originariamente individuata dalla norma istitutiva di cui alla LB 2023 è stata, da ultimo, disciplinata dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 98/2023, postergandone il termine, e che alla luce del monitoraggio effettuato in sede di elaborazione delle Note di aggiornamento al Def le entrate derivanti dal versamento del predetto contributo straordinario si sono rivelate di importo superiore alle previsioni effettuate ex ante, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non sono suscettibili di determinare effetti negativi su saldi di finanzia pubblica.

Il comma 3 prevede che il comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98 convertito con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, è abrogato.

Il comma 4 prevede, altresì, che gli importi nelle more versati dai soggetti obbligati al versamento del contributo di cui ai medesimi commi da 115 a 119 della L.B. 2022 rimangono acquisiti al bilancio dello Stato.



La disposizione di cui al **comma 5**, da ultimo, istituisce un ulteriore contributo di solidarietà, per il solo anno 2024, al cui versamento sono tenuti i soggetti che si avvalgono della modalità di calcolo di cui ai commi 1 e 2. Gli effetti positivi stimati dalla previsione di cui al comma 5 possono valutarsi in 450 milioni di euro per l'anno 2024.

**Articolo 6-bis.**

**(Disposizioni relative agli aromi destinati ai prodotti liquidi da inalazione)**

Nell'intervento normativo proposto l'imposta di consumo sugli aromi è definita in ugual misura rispetto a quella vigente per i prodotti liquidi da inalazione senza nicotina. In tal caso, l'aroma venduto separatamente risulterà tassato come i prodotti liquidi da inalazione senza nicotina.

Ai fini del calcolo delle maggiori entrate, è stata ipotizzata una percentuale media, pari al 10%, di diluizione degli aromi negli altri componenti dei liquidi per le ricariche (essenzialmente glicole propilenico e glicerolo vegetale in proporzioni variabili). Ciò tenendo conto che sul mercato al dettaglio esistono in vendita aromi concentrati, con diluizione pari a circa l'1-2% e aromi non concentrati, i quali hanno diluizioni che raggiungono circa il 20%, mentre non vi sono dati certi su quali siano in concreto le vendite dell'una o dell'altra categoria.

Si stima che il mercato sommerso relativo ai liquidi miscelati con il "fai-da-te", risulti di pari entità rispetto a quello relativo ai prodotti liquidi da inalazione attualmente commercializzati nella rete di vendita ufficiale.

Atteso che nel 2022 sono stati immessi in consumo circa 291 milioni di millilitri di liquidi da ricarica per sigarette elettroniche preconfezionati, prendendo a riferimento gli aromi venduti al dettaglio, secondo l'aliquota del 10% sopra riportata, risulteranno pari a circa 29 milioni di millilitri annui.

	Prodotti liquidi da inalazione anno 2022	Aromi (Stima)
Quantità immessa in consumo (ml)	290.761.716	29.076.172

**Valori in millilitri**

In base all'art. 62-*quater*, comma 1-*bis*, per dal 1° gennaio 2023 un millilitro di liquido per sigaretta elettronica non contenente nicotina è sottoposto ad un'imposta di consumo pari a 0,088222 euro.

Per quanto concerne gli effetti finanziari, si rileva, pertanto, che la misura proposta determina, per l'anno 2024, un maggior gettito pari a 1,56 milioni di euro, in considerazione dell'entrata in vigore della stessa in corso d'anno, (di cui 1,28 milioni di euro per imposta di consumo e 0,28 milioni di euro per IVA) e, a partire dall'anno 2025, un maggior gettito pari a 3,13 milioni di euro (di cui 2,57 milioni di euro per imposta di consumo e 0,56 milioni di euro per IVA).

	2024	dal 2025
Imposta di consumo	1,28	2,57
IVA	0,28	0,56
Effetti complessivi	1,56	3,13

**Importi in milioni di euro**

Il comma 3 incrementa il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, di 1,56 milioni di euro per il 2024 e 3,13 milioni di euro a decorrere dal 2025 derivante dal maggior gettito della misura. Il comma 4 reca la copertura finanziaria del comma 3, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.



23

**ART. 7*****(Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici)***

La disposizione modifica, riducendoli, i due periodi di riferimento attualmente indicati all'art. 1, comma 291 della legge 244/2007 ai fini della verifica delle condizioni di adottabilità del decreto di riduzione delle accise sui prodotti energetici. In virtù di tale modifica il decreto di riduzione delle accise sui prodotti energetici può essere adottato se il prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio aumenta sulla media del mese precedente, anziché del bimestre precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. La disposizione prevede, inoltre, che si tenga conto dell'eventuale riduzione del prezzo del petrolio greggio nella media del bimestre precedente, anziché del quadrimestre precedente, rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento. In merito si rappresenta che la norma non determina effetti di natura finanziaria limitandosi a modificare le condizioni in base alle quali il Governo ha la facoltà di adottare il suddetto decreto.

La disposizione al comma 1-bis riconosce la possibilità di accedere a talune agevolazioni fiscali per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, con riferimento a terreni condotti in affitto o in comodato, contraddistinti da particella fondiaria di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati e situati in comuni montani in zone svantaggiate, nonché comuni prealpini. La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ART. 8*****(Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50)***

La disposizione prevede che il GSE possa vendere sul mercato il gas naturale di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, entro il 15 ottobre 2024, in luogo del 10 novembre 2023. Conseguentemente, il versamento in entrata previsto dal comma 4, del predetto articolo 5-bis, viene prorogato dal 20 novembre 2023 al 30 dicembre 2024.

**Sotto il profilo finanziario si evidenzia che non si hanno valutazioni di competenza da esprimere.**

Quanto agli effetti sui saldi di finanza pubblica la disposizione in esame, nel posticipare dal 2023 al 2024 la restituzione del prestito da parte del GSE allo Stato, per la somma di 4.000 milioni di euro, comporta maggiori oneri per il 2023 in termini di solo saldo netto da finanziare, per un corrispondente ammontare. Ciò in quanto, nelle stime della nota di aggiornamento al DEF, tenuto conto dell'andamento dei prezzi del gas naturale e alla necessità di mantenere alti gli stoccaggi in relazione al perdurare della crisi internazionale in atto, non sono stati scontati per l'anno 2023 introiti derivanti dalla vendita delle scorte di gas in questione. Pertanto, gli effetti peggiorativi derivanti dalla disposizione in esame in termini di fabbisogno e indebitamento netto sono già stati scontati nei tendenziali di finanza pubblica.

Inoltre, la crisi internazionale in corso, sia sul versante dei prezzi dei prodotti energetici, sia con riferimento agli scenari di guerra in atto, suggerisce di adottare un criterio prudenziale nel non ascrivere effetti positivi dalle entrate che il provvedimento rinvia nel corso del 2024.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

**ART. 8-bis.*****Disposizioni in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)***

La disposizione reca modifiche all'art. 12, comma 2 dello Statuto del contribuente, prevedendo che, nell'ambito dei diritti e garanzie riconosciuti al contribuente sottoposto alle verifiche fiscali, rientri anche il diritto del contribuente di farsi assistere e rappresentare da un procuratore generale o speciale, riconosciuto ai sensi dell'art. 63 del DPR n. 600 del 1973. La norma è di natura procedimentale



e, pertanto, alla stessa non sono ascrivibili effetti di gettito.

**ART. 8-ter.**

*(Modifiche all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di soppressione dei fogli degli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità)*

La disposizione interviene sull'articolo 31 della legge 340/2000 modificando i riferimenti oramai desueti e riallineando i riferimenti terminologici alla nuova disciplina, che non separa più i dottori commercialisti dagli esperti contabili, ma li riporta in sezioni distinte dell'albo unico di cui al D.lgs. 139 del 2005. La disposizione ha carattere ordinamentale e non assume alcun rilievo sotto il profilo finanziario.

**ART. 8-quater.**

*(Disposizioni in materia di sanzioni per violazioni relative a comunicazioni, registri e formulari per la gestione dei rifiuti)*

La presente disposizione interviene sull'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, inserendo il comma 9-bis con il quale si stabilisce che a tutte le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato, si applica la disciplina prevista dal comma 9 del citato articolo 258. La disposizione che ha natura ordinamentale e precettiva, in quanto tesa alla semplificazione del sistema sanzionatorio in materia ambientale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né ipotesi di minor gettito considerato che sono fatti salvi, ai fini della retroattività della norma, gli effetti sanzionatori prodotti dal giudicato già formato.

**ART. 8-quinquies.**

*(Disposizioni in materia di piani di risparmio)*

La misura interviene alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine, sia con riferimento a quelli ordinari (c.d. PIR ordinari) che a quelli destinati specificatamente al finanziamento delle PMI (c.d. PIR-PMI). In particolare, si prevede che ciascuna persona fisica possa attivare più di un piano ordinario, a condizione che tale operazione avvenga presso lo stesso intermediario finanziario o presso la stessa impresa di assicurazione presso con cui è stato attivato il primo piano. Inoltre, viene consentito l'attivazione di più piani di risparmio destinati al finanziamento delle piccole e medie imprese.

L'intervento non determina effetti in quanto la possibilità di sottoscrivere più piani è in ogni caso consentita sempre nel rispetto dei limiti di investimento annuale e complessivo previsti a legislazione vigente.

**Capo II Misure in favore degli enti territoriali**

**ART. 9**

*(Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano)*

Il **comma 1**, nel recepire l'accordo in materia finanziaria sottoscritto tra il Governo e la Regione Siciliana in data 16 ottobre 2023, riconosce in favore della Regione siciliana l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento operato dall'articolo 1, commi 830, 831 e 832 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La disposizione determina oneri per 300 milioni di euro per l'esercizio 2023, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Il **comma 2**, nel recepire l'accordo in materia finanziaria sottoscritto tra il Governo e la Regione Siciliana in data 16 ottobre 2023, modifica i commi da 841 a 845 della legge n. 197 del 2022 che autorizzavano la Regione Siciliana a ripianare in dieci anni il disavanzo accertato con il rendiconto 2018 e le relative quote



RS

non recuperate al 31/12/2022 disciplinandone le relative modalità applicative. Alla luce del nuovo accordo Stato-Regione del 16 ottobre 2023, volto sostanzialmente ad accelerare il percorso di rientro dal disavanzo riducendone la durata massima in otto anni, vengono aggiornati gli impegni posti a carico della Regione nonché la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di mancata attuazione. Le disposizioni in esame non determinano effetti finanziari per la finanza pubblica.

Il **comma 3** introduce modifiche allo Statuto speciale trentino al fine di recepire l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano sottoscritto il 25 settembre 2023. In particolare, le lettere a) e b) modificano a regime, a decorrere dall'anno 2023, l'ordinamento finanziario delle Province autonome recato dall'articolo 75 dello Statuto, escludendo dalle entrate oggetto di compartecipazione il gettito relativo alle accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f), utilizzati come combustibili per riscaldamento, nei tendenziali posti pari a 2 milioni di euro annui. In relazione a tale modifica dell'ordinamento finanziario, la lettera c) ridetermina a decorrere dall'anno 2023 il concorso annuale alla finanza pubblica del sistema territoriale regionale integrato in 688,71 milioni di euro, salvo rideterminazione a decorrere dall'anno 2028 (art. 79 Stat.). Con riferimento all'impatto sui saldi di finanza pubblica, la lettera c) comporta effetti finanziari negativi in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 in conseguenza del minore concorso alla finanza pubblica del Sistema territoriale regionale integrato trentino. Le lettere a) e b) determinano, a decorrere dall'anno 2024, effetti positivi sul solo saldo netto da finanziare per le minori spese del bilancio dello Stato pari a 2 milioni di euro annui, connesse al venir meno della regolazione contabile della soppressa compartecipazione al gettito delle accise.

Il **comma 4** ha natura ordinamentale e non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

Il **comma 5** riconosce in favore di ciascuna Provincia autonoma l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2023 come ristoro parziale delle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 75, comma 1, lett. f.), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, utilizzati come combustibili per riscaldamento, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Il **comma 6**, in attuazione del punto 6 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, prevede un trasferimento a favore della Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 di un importo di euro 24.061.000 a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Il **comma 7** quantifica gli oneri dei commi 3, 5 e 6, pari complessivamente a 105 milioni di euro per il 2023, 49,061 milioni di euro nel 2024 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il **comma 8** stabilisce la possibilità per le Regioni interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 80, secondo e terzo periodo, della legge n. 191/2009, di destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004, a copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.

Il **comma 9**, in coerenza con il complessivo quadro normativo vigente, ha l'obiettivo di chiarire il ruolo di holding svolto dalle regioni rispetto agli enti sanitari, stabilendo appunto che le regioni determinano il finanziamento degli enti sanitari, assegnando le relative quote con uno o anche più atti (ove necessario), potendo altresì rimodulare il finanziamento disponibile fra gli enti sanitari stessi (sempre secondo necessità), allo scopo di favorirne l'equilibrio di bilancio, in una prospettiva di equilibrio di bilancio consolidato.

A tal riguardo, il decreto legislativo n. 502 del 1992 stabilisce, fra l'altro, le competenze regionali nel campo del finanziamento degli enti sanitari. La successiva legislazione, a garanzia degli equilibri di finanza pubblica, ha posto in capo alle regioni da un lato la responsabilità ultima di garantire l'equilibrio di bilancio dei propri servizi sanitari regionali e dall'altro le conseguenze in caso di squilibri di bilancio sanitario (obblighi di copertura finanziaria, massimizzazione delle aliquote fiscali regionali, anche automatica, sottoposizione ai Piani di rientro, commissariamento). Va da sé che simili implicazioni impongono alle regioni di svolgere un chiaro ruolo di regia anche nel campo dell'assegnazione del finanziamento sanitario disponibile.



Il **comma 10** assegna alla regione Molise per l'anno 2023 un contributo di 40 milioni di euro vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione; pertanto, comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica di 40 milioni di euro per il 2023.

Il **comma 11** prevede che, a titolo di contributo per la concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicità di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.210 sia riconosciuto in favore delle Regioni un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2023, con conseguenti oneri di pari importo.

Il **comma 12** quantifica gli oneri dei commi 10 e 11, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2023, recandone la relativa copertura finanziaria mediante rinvio all'articolo 23.

Il **comma 12-bis** prevede con l'articolo 41 del decreto legislativo 36/2023 che i livelli di progettazione sono stati ridotti da tre a due: "progetto esecutivo" e "progetto di fattibilità tecnico economica" che sostituisce il precedente "progetto definitivo" assorbendo, anche, le funzioni del progetto preliminare risultando più completo rispetto al progetto definitivo anche se nella sostanza equivalente.

La disposizione è da considerarsi una mera norma di coordinamento dell'articolo 204 del decreto legislativo 267/2000 con la previsione del nuovo codice degli appalti.

Pertanto, la stessa non è suscettibile di generare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

*Articolo 9-bis.*

*(Modifica all'articolo 21 del decreto-legge n. 104 del 2023 in materia di interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria)*

La norma amplia la platea degli enti locali in stato di dissesto finanziario che possono beneficiare dell'attribuzione di un'anticipazione di liquidità da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, prevista dal decreto-legge n. 104 del 2023, ricomprendendovi, in particolare, anche gli enti ai quali siano già state accordate anticipazioni allo stesso titolo, attualmente esclusi dal beneficio. La modifica precisa che l'anticipazione agli enti viene attribuita fino a concorrenza dell'ammontare della massa passiva censita con il dissesto e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni già accordate allo stesso titolo. Pertanto, la disposizione non determina nuove spese, ma incide solo sui criteri per l'attribuzione di risorse già previste a legislazione vigente e pertanto non vi sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Art. 10*

*(Trasporto pubblico locale)*

La disposizione, al **comma 1**, dispone il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 500 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di contribuire a compensare in via definitiva gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito dell'epidemia del Covid-19 per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico.

Il **comma 2** è volto ad incrementare, per l'importo di 35 milioni di euro per l'anno 2023, il fondo destinato a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse e nei limiti del medesimo fondo, un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

*Articolo 10-bis.*

*(Misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta)*

La norma introduce misure per a favorire l'accesso al trasporto pubblico locale da parte delle persone a mobilità ridotta, prevedendo uno specifico stanziamento a decorrere dall'anno 2024.



In particolare, al comma 1, si prevede l'incremento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 2 stabilisce che le risorse aggiuntive stanziata dalla norma sono suddivise esclusivamente sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilità ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente, mentre rimangono invariati gli attuali criteri di riparto del citato Fondo, previsti dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,

Al fine di determinare i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico e le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, al comma 3 si prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 maggio 2024.

Al comma 4 si prevede, al fine di semplificare le procedure di riparto delle risorse complessivamente stanziata per il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale che le risorse aggiuntive di cui al comma 1 destinate al miglioramento dell'accessibilità al servizio di trasporto pubblico locale per le persone con mobilità ridotta, siano ripartite con il medesimo decreto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Al riguardo si ricorda che tale disposizione prevede che il riparto del Fondo è effettuato, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il comma 5 prevede, come ulteriore misura di promozione della dell'accessibilità al servizio di trasporto pubblico locale per le persone con mobilità ridotta, che i siti internet e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale, sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità.

Infine, al comma 6, si individua idonea copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

### Capo III

#### Misure in materia di investimenti e in materia di sport

##### *Articolo 10-ter.*

##### *(Disposizioni urgenti per la funzionalità del MOSE)*

La disposizione prevede, al fine di garantire, nelle more dell'operatività dell'Autorità, l'efficienza del sistema delle paratoie ed i relativi impianti del MOSE, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68, convertito, con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nelle more della piena operatività dell'Autorità e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, che, fino al 31 marzo 2025, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia affidi le attività relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE, in deroga al contratto di concessione e dei relativi atti aggiuntivi. Al riguardo si precisa che il primo



ciclo di interventi finalizzati alla manutenzione delle 78 paratoie prevede un programma di attività di circa 8 anni, mediante il sollevamento di 2 paratoie al mese.

Tale affidamento avviene mediante procedure di evidenza pubblica espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei limiti delle sopra richiamate risorse disponibili a legislazione vigente. In particolare, l'affidamento avverrà mediante forme di partenariato pubblico-privato ai sensi Libro IV del codice dei contratti pubblici. Il periodo temporale in cui si prevede che il Provveditorato provveda all'affidamento delle attività manutentive mediante l'esperimento di procedure di evidenza pubblica è stata individuato in considerazione del fatto che l'Autorità - che diverrà operativa presumibilmente entro marzo 2024 - necessiterà di tempistiche adeguate (si stima circa 12 mesi) per definire l'organizzazione della struttura e delle attività alla stessa attribuite e, pertanto, è necessario garantire comunque l'esecuzione degli interventi di manutenzione.

La norma fa comunque salva la facoltà per l'Autorità, nel momento in cui diverrà operativa, di risolvere anticipatamente il contratto affidato dal Provveditorato ai sensi del primo periodo, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse.

Si precisa che l'amministrazione attualmente competente, nelle more della piena operatività dell'Autorità per la Laguna, ovvero il Provveditorato interregionale per il Triveneto in coordinamento con il Commissario Straordinario per il MOSE, sta operando secondo linee di indirizzo che la stessa Autorità dovrebbe necessariamente adottare. Infatti, le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE sono caratterizzate da un elevatissimo livello di complessità e specializzazione e richiedono l'uso di costose strumentazioni e macchinari industriali, la qual cosa richiede inevitabilmente il ricorso a un soggetto esterno qualificato per la loro esecuzione.

Si ricorda che, in materia di manutenzione del MOSE, il citato articolo 4, comma 1-bis, lettera b), del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68, ha attribuito, in caso di mancata definizione del procedimento di aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia entro il termine del 31 dicembre 2021 o nelle more della conclusione di detto procedimento, al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia il compito di eseguire gli interventi di manutenzione necessari all'attivazione funzionale delle barriere del Sistema MOSE alle bocche di porto lagunari per la salvaguardia di Venezia e della Laguna dalle acque alte, nonché quelli necessari al mantenimento della funzionalità minima dei canali di navigazione lagunare. Dal punto di vista finanziario la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale che attribuiscono al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia il compito di affidare a soggetti individuati mediante procedure di evidenza pubblica le attività relative al primo ciclo degli interventi di manutenzione straordinaria del MOSE e prevedendo espressamente che agli oneri si provveda nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e specificamente stanziati per tali attività manutentive.

#### *Articolo 10-quater.*

#### *(Incremento del fondo «Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto»)*

La disposizione è finalizzata a fornire sostegno alle imprese di autotrasporto (merci e persone).

Già nella legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) era stato introdotto uno specifico credito d'imposta per le imprese di autotrasporto che - entro il 31 dicembre 2020 - avessero assunto autisti under 35 muniti di patente C (art. 1, commi 291 e ss). Analoga misura fu prevista dall'articolo 1, commi 5-bis e ss. del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che ha previsto il riconoscimento - ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero altri ammortizzatori sociali - di un contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, di importo pari a 1.000 euro e comunque non superiore al 50 per cento dell'importo di tali spese.

Tale misura è stata ulteriormente confermata e rivista in forza dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha sostituito i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater



28

dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 121/2021, modificando la disciplina del contributo e stanziando, per l'attuazione della misura, 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Più specificamente, è stato introdotto un unico "voucher", destinato ai cittadini di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, pari all'80 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 2.500, a partire dal 1° aprile 2022 e fino al 30 giugno 2023, per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci. L'obiettivo è replicare, per quanto possibile, l'esperienza positiva degli incentivi all'acquisto introdotti dal legislatore nell'ultimo biennio.

Tenuto conto degli effetti positivi della misura, la norma al comma 1 incrementa il suddetto fondo di un importo pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023.

Alla copertura degli oneri derivanti dal rifinanziamento del citato Fondo si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2023, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n.197 che ha previsto uno stanziamento di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per ridurre l'indennizzo dovuto dai proprietari delle macchine agricole agli enti proprietari delle strade per la maggiore usura della strada ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Le risorse per l'anno 2023 da destinare all'attuazione della norma, pari a 2,4 milioni di euro, sono stanziare sul capitolo 1736 "Misura compensativa agli enti proprietari delle strade, a causa della riduzione dell'indennizzo per la maggiore usura delle stesse dovuta alla circolazione di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva superiore a 44 tonnellate" (M/P/A 14/11/2) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non risultano utilizzate in quanto la materia relativa dell'indennizzo di usura potrà essere oggetto di una più complessiva e organica revisione, all'esito delle modifiche al codice della strada apportate dal disegno di legge "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" (AC 1435) cui si provvederà in sede di attuazione della delega ivi prevista.

#### *Art. 11 (Edilizia universitaria)*

Il **comma 1** istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter, e dell'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338. Tale fondo è finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché di incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La dotazione del suddetto fondo è pari di euro 96.570.000 per l'anno 2023, euro 13.349.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, euro 11.370.000 per l'anno 2033, euro 6.387.000 per l'anno 2034, euro 6.256.000 per l'anno 2035, euro 4.962.000 per l'anno 2036, euro 4.438.000 per l'anno 2037, euro 2.501.000 per l'anno 2038, euro 2.186.000 per l'anno 2039, euro 1.809.000 per l'anno 2040, euro 1.540.000 per l'anno 2041, euro 570.000 per ciascuno degli anni dal 2042 al 2043, euro 487.000 per ciascuno degli anni dal 2044 al 2046, euro 308.000 per l'anno 2047, euro 129.000 per ciascuno degli anni dal 2048 al 2053. Ai relativi oneri si provvede per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 ai sensi dell'articolo 23 e, per gli anni dal 2027 al 2053, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il **comma 2** stabilisce la piena validità delle procedure amministrative in corso e/o già concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 3** prevede un monitoraggio dell'intervento, da parte del Ministero dell'università e della ricerca,



da effettuarsi entro il 30 giugno 2026, al fine di aggiornare il fabbisogno anche per effetto della riconosciuta ammissibilità, da parte della Commissione europea, al conseguimento del citato target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di una parte degli alloggi oggetto degli interventi di cui al comma 1.

**Il comma 3-bis ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello stato. Si segnala che potrebbero ingenerarsi entrate aggiuntive derivanti dalle imposte di registro conseguenti alle relative operazioni immobiliari.**

La disposizione consente il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento nell'ambito della procedura amministrativa di cui all'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, anche prima della realizzazione o ultimazione dei relativi lavori, ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 36 e 37 del TU in materia di intermediazione finanziaria. Si prevede che il beneficiario del cofinanziamento e il fondo comune di investimento immobiliare debbano comunicare congiuntamente al Ministero dell'università e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il fondo comune di investimento immobiliare debba dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero dell'università e della ricerca verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e approva o rigetta l'istanza ricevuta, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

La norma non produce effetti a carico della finanza pubblica, in quanto si limita ad intervenire sull'articolo 1-bis della legge n. 338 del 2000, che disciplina il nuovo *housing* universitario e che non finanzia operazioni di acquisto di immobili, bensì sostiene la gestione della residenzialità studentesca.

Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni del comma 3-ter pari a 16.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Si prevede, altresì, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. Si tratta, pertanto, di risorse finanziarie iscritte e disponibili nel Fondo di riserva dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

#### **ART. 12**

##### **(Anticipo investimenti FS)**

La disposizione determina oneri pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023 che trovano copertura ai sensi dell'articolo 23.

#### **ART. 13**

##### **(Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese)**

Si dispone il rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini", di cui all'articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, di 50 milioni di euro per l'anno 2023. La disposizione comporta oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 che trovano copertura ai sensi dell'articolo 23.

La norma reca l'interpretazione autentica dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 91 del 2018, che interviene sui criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e sulle procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. La disposizione non determina effetti in termini diretti sui saldi di finanza pubblica.

#### **Articolo 13-bis.**

##### **(Disposizioni fiscali per l'industria fonografica)**

La norma prevede l'innalzamento da euro 1.200.000 a 2.000.000 il limite dell'importo massimo entro il quale le imprese dell'industria fonografica e le imprese produttrici di spettacoli di musica



dal vivo possono fruire del credito d'imposta del 30% dei costi sostenuti per le attività elencate dall'articolo oggetto di modifica.

La norma prevede espressamente, al comma 2, la propria applicazione nei limiti delle risorse appositamente stanziare, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Pertanto, intervenendo a saldi invariati ed andando ad innalzare un limite interno all'applicazione della norma, non determina oneri a carico della finanza pubblica.

#### *Articolo 13-ter*

*(Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale)*

La presente norma è finalizzata all'introduzione di un Codice identificativo nazionale c.d. CIN da assegnare, tramite apposita procedura automatizzata a cura del Ministero del turismo - che detiene e gestisce la relativa banca dati -, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

La norma *de qua* non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli oneri derivanti dalla realizzazione e dalla gestione della banca dati di cui all'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono già stati oggetto di valutazione e di quantificazione, con relativa individuazione delle fonti di finanziamento. Peraltro, la legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'articolo 1, comma 374, ha previsto che per le finalità di cui all'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

L'assegnazione del CIN avverrà mediante procedure automatizzate, già in corso di realizzazione usufruendo dei predetti finanziamenti, che non comporteranno l'impiego di ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali.

Pertanto, alla gestione della banca dati *de qua* si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento specifico al comma 12, si rappresenta che la disposizione *de qua* non solo non genera effetti finanziari negativi, ma potrebbe certamente produrre maggiore gettito a seguito dei controlli effettuati dall'Amministrazione finanziaria.

#### *Articolo 13-*quater**

*(Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici)*

Il comma 1 estende la misura di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 61/2023 alle imprese esportatrici situate nei territori della Regione Toscana colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 novembre 2023. La misura non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si ricorre alle disponibilità già presenti sulle giacenze del conto di tesoreria intestato a SIMEST per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e riservate dall'art. 10, comma 3, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, all'erogazione di ristori a imprese situate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. Si precisa che dei 300 milioni di euro messi a disposizione dal citato articolo 10 del DL n. 61/2023 sono stati al momento utilizzati 17,65 milioni di euro (importo che comprende 44 operazioni accolte e l'impegno finanziario per 9 operazioni in corso di istruttoria).

Il comma 2, che amplia l'ambito soggettivo di applicazione della misura di cui al predetto articolo 10 alle imprese non direttamente esportatrici ma afferenti a una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, derivi da comprovate operazioni



nei confronti delle imprese direttamente operative nei mercati esteri, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto soggetta al medesimo limite massimo di risorse destinate complessivamente alla misura, pari a 300 milioni di euro, previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato alla SIMEST per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il comma 3 prevede l'esenzione temporanea, fino al 31 dicembre 2024, dalla prestazione delle garanzie per le richieste di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394/81 da parte delle imprese localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

A tal riguardo si segnala che con riferimento a tale operatività, il Comitato Agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, organo competente ad amministrare il Fondo 394/81, in data 12 luglio 2023, ha deliberato di istituire una riserva fino all'importo di 400 milioni di euro per le imprese localizzate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali individuati nell'Allegato I al decreto-legge n. 61/2023, per il solo intervento finalizzato a sostenere la realizzazione di investimenti per l'innovazione digitale o per la transizione ecologica a beneficio delle imprese italiane con vocazione internazionale (c.d. Transizione Digitale o Ecologica).

Fatte tali premesse, la misura di esenzione dalla prestazione di garanzie, che ricalca la previsione normativa già implementata nel corso della pandemia da COVID -19, ed è volta ad alleviare le imprese colpite da siffatti eventi naturali da significativi oneri, nonché ad assicurare loro la tempestiva ripresa delle attività economiche e la continua presenza sui mercati internazionali, risulta sufficientemente coperta dalle risorse disponibili sul Fondo, pari, al 30 settembre 2023 e al netto degli impegni già assunti, a circa 3,4 miliardi di euro, a cui si aggiungono gli stanziamenti di legge ancora non incassati (pari, per il 2023, a 375 milioni di euro dello stanziamento residuo della legge di Bilancio 2022 e a 545 milioni di euro della Legge n. 85/2023). Infatti, tenuto conto del quadro cauzionale previsto a regime ordinario, che non prevede la prestazione delle garanzie per le fasce di merito di credito più elevate (classe 1 e 2) e della riserva di 400 milioni destinati alla concessione di siffatti finanziamenti, sulla base delle stime effettuate dal Gestore, le predette disponibilità risultano sufficienti a garantire la copertura dei maggiori rischi di credito, quale effetto dell'esenzione, quantificati sulla base del differenziale tra i recuperi attesi sulla quota di esposizione non garantita (stimato nel 45%, con stima di recupero pari al 55%) e i recuperi attesi sulla quota di esposizione garantita (stimato nel 20% con stima di recupero pari al 80%).

Comma 4. La norma tende a chiarire il regime giuridico applicabile, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, alle attività dei volontari delle cooperative sociali e della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco.

In particolare, ai sensi del combinato disposto dei commi 3-bis e 12-bis dell'articolo 3 decreto legislativo n. 81 del 2008, emerge che i volontari, nello svolgimento della propria attività, sono sottoposti ad una disciplina speciale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; ciò, in ragione della peculiarità del contesto organizzativo in cui trova esplicazione l'attività di volontariato, dove non sussistono le relazioni tipiche del rapporto di lavoro subordinato, connotato dalla presenza del datore di lavoro o di figure propriamente dirigenziali o titolari di poteri tipici della preposizione individuate dagli articoli 18 e 19 del medesimo decreto legislativo.

Difatti:

- l'articolo 3, comma 3-bis, d. lgs. n. 81 del 2008, con riferimento alle cooperative sociali e alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nella formulazione attuale, già rinvia ad un decreto ministeriale (emesso in data 13.4.2011) per la definizione delle "particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività", da tenere conto nell'applicazione dello stesso decreto legislativo;

- l'articolo 3, comma 12-bis, d.lgs. n. 81/08, nel regolare la posizione di altri volontari (volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, volontari che effettuano servizio civile, soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, associazioni religiose, volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché tutti i soggetti di cui all'articolo 67,



comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), prevede l'applicazione delle “*disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto*”, sancendo la possibilità di individuare le modalità di attuazione della relativa tutela attraverso accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile.

Risulta, dunque, una distinzione di regime, tenuto conto che, mentre per i volontari di cui all'articolo 3, comma 12-bis, si applicano le sole disposizioni di cui all'articolo 21 - relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi -, per i volontari delle cooperative sociali e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile di cui al comma 2-bis operano sì tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 81 del 2008, ma tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, come individuate da apposito decreto interministeriale. Tale decreto, emesso in data 13 aprile 2011, reca un'apposita disciplina attuativa che, oltre a chiarire la portata di talune “*definizioni*” (articolo 1) e a perimetrare compiutamente il relativo “*campo di applicazione*” (articolo 2), regola specificatamente la posizione delle “*organizzazioni di volontariato della protezione civile*” (articoli 3 e 4), la tutela in materia “*sorveglianza sanitaria*” (articolo 5), nonché la posizione relativa “*alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e ai Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma Valle d'Aosta*” (articolo 6) e alle “*cooperative sociali*”.

Stante l'organicità della disciplina speciale così posta, la norma mira a chiarire che alle attività dei volontari delle cooperative sociali e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile il decreto legislativo n. 81 del 2008 si applica esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dal decreto interministeriale del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2011, n. 159, adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2008.

In tale maniera, si precisa che, così come i volontari di cui all'articolo 3, comma 12-bis, D. Lgs. n. 81/08 cit., sono sottoposti ad un regime speciale, in ragione delle peculiarità dei contesti in cui si svolgono le relative prestazioni, anche i volontari di cui all'articolo 3, comma 3-bis, D. Lgs. n. 81/08 sono sottoposti ad un regime speciale, alla stregua di quanto previsto dal decreto attuativo del 13 aprile 2011 cit., emesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, di concerto con il capo del Dipartimento della Protezione civile e con il capo del Dipartimento dei

Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno.

La norma assume valenza meramente ordinamentale, chiarificatrice della disciplina applicabile alle attività di talune categorie di volontari, già posta da apposito decreto interministeriale; sicché, dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 5 prevede il rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 11.121.000 euro;
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 4.550.000 euro;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 1.757.000 euro;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 2.526.000 euro;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 200.000 euro;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 25.000 euro;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 4.518.000 euro;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 4.044.000 euro;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 8.790.000 euro;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 5.624.000 euro;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 3.160.000 euro;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.595.000 euro;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 90.000 euro.



**ART. 14**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui articolo 7-bis, comma 3 decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108)*

La disposizione incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge n. 68/2022 per le finalità previste dal comma 1 del medesimo articolo 7-bis e avente ad oggetto la copertura dell'importo da riconoscere al concessionario autostradale in caso di estinzione di una concessione a seguito dell'inadempimento dello stesso, il cui valore è determinato in coerenza con quanto previsto dall'articolo 176, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il fondo presenta attualmente una dotazione di 350 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'art. 23.

**Articolo 14-bis.**

*(Disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali A24 e A25)*

La norma interviene con disposizioni volte a consentire il superamento del contenzioso con Strada dei Parchi S.p.A. (di seguito "SdP") nel rapporto concessorio della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009 tramite il reintegro della SdP nella predetta concessione fino alla scadenza naturale della medesima.

In particolare, si prevede, al comma 1, che il reintegro è disposto tenendo conto del periodo affidato alla gestione di ANAS S.p.a. ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 ed è subordinato al deposito, da parte del concessionario, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nei confronti del concedente e comunque di ogni altro soggetto pubblico, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al rapporto concessorio, con le modalità che saranno all'uopo definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, il reintegro è subordinato alla sottoscrizione da parte del concessionario della dichiarazione di accettare, senza riserve, condizioni o pretese nei confronti di ANAS S.p.a., il duplice impegno a subentrare nella concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le infrastrutture autostradali, i beni immobili e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonché a subentrare nei contratti stipulati da ANAS S.p.a. per la gestione dell'infrastruttura dall'8 luglio 2022 (data di inizio della gestione transitoria ANAS) fino alla data di reintegro del concessionario.

Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale volta, da un lato, a consentire alle amministrazioni concedenti la facoltà di assicurare certezza nel rapporto concessorio con SDP e, dall'altro, a individuare le condizioni per il predetto reintegro, nell'ottica della massimizzazione dell'interesse pubblico. Pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma, al comma 2, prevede l'approvazione dell'atto aggiuntivo alla predetta convenzione unica del 18 novembre 2009, corredato dal relativo piano economico e finanziario (di seguito "PEF") asseverato da una primaria società di revisione, che dovrà essere sottoscritto dal concessionario e dal concedente entro la data di reintegro del concessionario medesimo ai sensi del comma 1, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti del recepimento dei requisiti elencati al medesimo comma 2 della norma.

Ai sensi dei predetti requisiti, il valore iniziale della concessione alla data di reintegro è determinato tenuto conto:

- 1) dei criteri di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009, rettificati sulla base delle prescrizioni e raccomandazioni relative alle modalità di remunerazione del capitale investito e del prezzo della concessione contenute nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti;
- 2) del valore delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio dal concessionario alla



25

data di risoluzione della convenzione unica del 18 novembre 2009, disposta dall'art. 7-ter, comma 1 del decreto-legge n. 68/2022, quantificato in 1.196,133 milioni di euro;

3) delle rettifiche regolatorie apportate dal concedente al valore delle suddette immobilizzazioni, per un importo complessivo di 189,287 milioni di euro;

4) del valore delle poste figurative relative al periodo regolatorio progressivo (gennaio 2014-luglio 2022) per un importo di 892,075 milioni di euro. Il suddetto importo è stato rideterminato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tenuto conto di:

- delle disposizioni contenute nella Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007, e successive modificazioni, in merito all'aggiornamento periodico del tasso di remunerazione del capitale investito;
- del parere n. 8 del 31 luglio 2019 reso dall'Autorità Regolazione dei Trasporti (ART) per l'aggiornamento del medesimo PEF, in merito alla remunerazione del corrispettivo di concessione dovuto ad ANAS S.p.a.;
- dei dati economico-patrimoniali consuntivati ai fini regolatori e riportati nei bilanci di esercizio approvati da Strada dei Parchi S.p.A. relativi al periodo dal 01 gennaio 2014 alla data del 31 luglio 2022, al netto delle variazioni regolatorie apportate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Dal valore iniziale della concessione sono detratti i seguenti importi:

- a) l'importo corrispondente all'entità del debito maturato dalla Strada dei Parchi S.p.a. nei confronti di ANAS S.p.a. relativo alle rate di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0., lettera c), della convenzione unica del 18 novembre 2009, pari a 829,247 milioni di euro;
- b) l'importo del canone di cui all'articolo 12 della convenzione unica del 18 novembre 2009, di competenza di ANAS S.p.a., per un importo di 3,118 milioni di euro;
- c) l'importo dei canoni di cui agli articoli 12 e 13 della convenzione unica del 18 novembre 2009, di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un importo di 11,409 milioni di euro;
- d) l'importo dell'integrazione del canone di cui all'articolo 19, comma 9-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di competenza di ANAS S.p.a., per un importo di 43,624 milioni di euro;
- e) l'importo delle rate dovute e non versate relative al Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 5-ter della convenzione unica del 18 novembre 2009, di competenza di ANAS S.p.a., per un importo di 8,456 milioni di euro;
- f) l'importo da erogare al concessionario secondo le tempistiche e nei limiti di cui al comma 5 della disposizione normativa, a tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al periodo della concessione antecedente al reintegro, per un importo complessivo di 500,000 milioni di euro.

Le detrazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) (per un importo complessivo di 895,855 milioni di euro), da apportare ai fini regolatori al valore iniziale della concessione alla data di reintegro, le rettifiche regolatorie apportate dal concedente al valore delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio dal concessionario alla data di risoluzione della convenzione unica (per un importo complessivo di 189,287 milioni di euro), unitamente all'erogazione dell'importo di 500 milioni di euro ai sensi della precedente lettera f), consentono, per effetto della minore remunerazione accordata al concessionario Strada dei Parchi S.p.a., di ridurre drasticamente il valore di subentro alla scadenza della concessione, evitando barriere di ingresso a nuovi operatori economici all'atto del riaffidamento della concessione tramite procedura di gara europea.

Il PEF da sottoscrivere ai sensi del comma 2 della norma dovrà risultare coerente con i seguenti criteri e requisiti:

- 1) l'invarianza dei livelli tariffari rispetto a quelli applicati al 31 dicembre 2017 per l'intero periodo residuo della concessione;
- 2) l'inserimento nel PEF, tra i costi operativi ammissibili ai fini tariffari, di una spesa annua per l'intero periodo residuo della concessione, pari a 40,000 milioni di euro per manutenzioni ordinarie, quantificata al fine di innalzare ulteriormente il livello di sicurezza delle infrastrutture;
- 3) la fissazione, per l'intero periodo residuo della concessione, di un tasso di remunerazione del capitale investito netto pari al 8,28%, desunto dal parere n. 8 del 31



luglio 2019 reso dall'Autorità Regolazione dei Trasporti (ART) in attuazione dell'art. 17, punto 3 della delibera n. 66 del 19 giugno 2019 della medesima Autorità, per l'aggiornamento del PEF della Strada dei Parchi S.p.a.;

4) la determinazione dell'importo del valore di subentro da riconoscere al concessionario alla scadenza naturale della concessione, per un importo massimo non superiore a 90,000 milioni di euro. Da una prima elaborazione del PEF effettuata in attuazione delle prescrizioni contenute nel presente comma 2 tale valore di subentro risulterebbe pari a 83,506 milioni di euro, garantendo il pieno rispetto delle linee di indirizzo della Commissione europea di cui alla Decisione C(2018)2435 e del parere n. 2 del 30 gennaio 2020 rilasciato dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti in merito alla sostenibilità dell'onere di subentro alla scadenza della concessione.

Anche in questo caso trattasi di disposizione di carattere ordinamentale che specifica le condizioni sostanziali per la stipula dell'atto aggiuntivo alla convenzione unica relativa alla concessione delle tratte autostradali A24 e A25 e per l'approvazione del PEF. Dalla medesima non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sulla copertura degli oneri relativi all'importo da erogare al concessionario ai sensi del comma 2, lettera a), punto 4), si rinvia a quanto osservato in relazione al comma 8.

La norma, al comma 3, prevede che alla regolazione degli importi corrispondenti al valore dei debiti maturati da Strada dei Parchi S.p.A. nei confronti di ANAS S.p.A. e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pari a complessivi 895,855 milioni di euro, comprensivi degli importi elencati alle lettere a), b), c), d) ed e) della ricognizione di cui sopra), si provveda nel rapporto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e di ANAS S.p.a., in via definitiva, nell'ambito delle risorse stanziare per il finanziamento ~~appostate per aggiornamenti~~ del contratto di programma ANAS dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'importo da regolare dovrà tenere conto della quota non vincolata di residui passivi iscritti nell'ultimo bilancio di esercizio di ANAS S.p.a. e del valore contabile dei relativi crediti, come certificati nell'ultimo bilancio di esercizio di ANAS.

Al riguardo, si evidenzia che il valore contabile del credito iscritto in bilancio da ANAS verso Strada dei Parchi S.p.A. - relativo alle rate di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della convenzione unica del 18 novembre 2009 - ammonta alla data del 31 dicembre 2022 a 501,087 milioni di euro.

Pertanto, in sede di aggiornamento dei contratti di programma ANAS-MIT la copertura finanziaria dell'importo residuo di 567,694 milioni di euro [501,087 (quota residuo lettera a) + 66,607 (lettere b), c), d) ed e) della precedente ricognizione] verrà assicurata tramite l'utilizzo:

- 1) di quota parte dei residui passivi per 380,000 milioni di euro attualmente non vincolati, comunque non riferibili ad interventi non ancora conclusi e collaudati;
- 2) dell'anticipazione di 60,000 milioni di euro stanziata dall'art. 7-ter, comma 10 del decreto-legge n. 68/2022;
- 3) per la restante parte, delle risorse derivanti dagli avanzi della gestione transitoria delle autostrade A24-A25 effettuata da ANAS S.p.A. nel periodo da luglio 2022 fino al 31 dicembre 2023.

Alla luce di quanto osservato, si conferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 4, si precisa che per l'intero periodo residuo della concessione non saranno ammesse ulteriori revisioni del piano economico finanziario.

Al comma 5, si precisa che il termine di conclusione della gestione da parte di ANAS S.p.a. delle tratte autostradali A24 e A25 e il conseguente termine di reintegro del concessionario è individuato a decorrere dalle ore entro le 00:00 del 1° gennaio 2024, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande secondo quanto previsto dall'intervento regolatorio in parola. Tenuto conto dell'esigenza di assicurare la continuità del servizio, peraltro, si prevede che, nelle more del reintegro, ANAS S.p.a. prosegue nella gestione delle tratte autostrada Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale e di coordinamento normativo con il nuovo impianto delineato da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



3x

La norma al comma 6 dispone una autorizzazione di spesa di 500 milioni di euro, di cui 250 milioni per il 2023 e 250 milioni per il 2024, a titolo di riduzione del valore iniziale della concessione alla data di reintegro della Strada dei Parchi S.p.A. di cui al comma 2, lettera a) della presente disposizione.

A tal fine è autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario infruttifero intestato alla Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul quale confluiscono le risorse di cui al primo periodo.

La quantificazione dell'importo di cui al comma 6 è stata operata tenendo conto dello stato dell'arte del contenzioso (si richiama, al riguardo, l'ordinanza cautelare del Tribunale di Roma – Sezione Sedicesima adottata il 18 luglio 2023 – procedura annotata al R.G. n. 49102-2 per l'anno 2023) e di ulteriori valutazioni di carattere economico e finanziario connesse alla prosecuzione del rapporto concessorio con SdP.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione in esame si provvede ai sensi del comma 8.

Il comma 7, che si pone in stretta connessione a quanto disposto dal comma 6, statuisce che alla liquidazione delle somme di cui al comma 6 a favore della Strada dei Parchi S.p.a. si provvede nel rispetto delle seguenti scadenze:

- a) quanto a 250 milioni di euro, entro quindici giorni dal reintegro;
- b) quanto agli ulteriori 250 milioni di euro, entro il 31 maggio 2024.

Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale, che si limita a precisare le modalità di liquidazione delle somme iscritte nell'apposito conto infruttifero disciplinato dal comma 5. Dalla medesima non derivano quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma al comma 8 dispone che alla copertura degli oneri previsto dal precedente comma 6 si provvede, quanto a 250 milioni di euro per il 2023 e 250 milioni di euro per il 2024, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 7-bis, comma 3 del decreto-legge n. 68 del 2022, come integrate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge in esame.

Si ricorda che l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 68 del 2022 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024, per la corresponsione dell'indennizzo eventualmente dovuto al concessionario autostradale inadempiente. Ai relativi oneri il decreto-legge n. 68 del 2022 provvede ai sensi della disposizione di copertura di cui al successivo articolo 7-quater.

Le risorse di cui al predetto Fondo di parte corrente sono attualmente iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul capitolo 1740 P.G. 1 (M/P/A 14/11/3), che reca la seguente disponibilità: 100 milioni per l'anno 2023; 250 milioni per l'anno 2024.

Le risorse disponibili sul predetto capitolo sono state integrate con lo stanziamento di ulteriori 150 milioni di euro per l'anno 2023, secondo quanto disposto dall'articolo 14, comma 1. Per il trasferimento delle predette risorse nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si stima un termine di trenta giorni dalla data di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, al fine di consentire il rispetto delle scadenze di deposito di cui al comma 5.

Trattasi di disposizione volta a garantire la definizione dell'importo dovuto per il saldo gestorio, che trova copertura finanziaria nelle risorse già stanziare a legislazione vigente. Pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma al comma 9 dispone che dalla data di reintegro della Strada dei Parchi S.p.a. nella concessione autostradale determinata ai sensi del comma 5 cessano di avere efficacia – subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia ai giudizi pendenti ai sensi del comma 1 – le disposizioni di cui all'articolo 7-ter, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, limitatamente al terzo periodo, 11 e 12 del decreto-legge n. 68 del 2022.

Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale e di coordinamento normativo con il nuovo impianto delineato da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



La norma al comma 10 modifica l'articolo 7-ter, comma 10, del decreto-legge n. 68 del 2022, che aveva disposto l'anticipazione di 60 milioni di euro a favore di ANAS S.p.a. al fine di consentire l'avvio della gestione temporanea della concessione delle tratte autostradali A24 e A25. Il predetto articolo 7-ter, comma 10 del decreto-legge n. 68 del 2022 prevedeva che entro sessanta giorni dal termine della predetta gestione, ANAS S.p.a. fosse tenuto a restituire l'anticipazione di 60 milioni al bilancio dello Stato, effettuando tale versamento a valere sui ricavi da pedaggio riscossi dalla data di trasferimento della gestione, al netto dei costi gestionali e di manutenzione ordinaria.

Nel fare salva la natura delle predette somme quale anticipazione volta a consentire una immediata copertura dei costi gestionali imputati in via transitoria ad ANAS S.p.a. nelle more della riscossione delle tariffe da pedaggio, la disposizione in esame modifica, tuttavia, le modalità di recupero di tale anticipazione, che avviene non mediante restituzione al bilancio dello Stato, bensì mediante compensazione a valere sui crediti individuati ai sensi del comma 3 della presente disposizione.

Le predette modifiche acquisteranno efficacia a decorrere dall'avvenuto reintegro del concessionario nella concessione autostradale ai sensi del comma 5, e comunque subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti ai sensi del comma 1.

Trattasi di disposizione che interviene esclusivamente sui meccanismi di recupero dell'anticipazione di cui all'articolo 7-ter, comma 10 del decreto-legge n. 68 del 2022 da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**ART. 15**  
*(Anticipo difesa)*

La disposizione è volta ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e ss.mm.ii di 326 milioni di euro per l'anno 2023. La norma è finalizzata ad accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale le cui risorse sono allocate sul capitolo 7421 del Ministero delle imprese e del made in Italy. La presente autorizzazione, che prevedeva un limite di impegno decennale di lire 100 miliardi per l'anno 1998, è stata oggetto di diversi rifinanziamenti, tra cui LB n. 205/2017 art. 1, comma 1072 (riparto del fondo investimenti per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese) e da ultimo con la sezione seconda della legge L n. 197/2022.

Il rifinanziamento determina un impatto sul piano delle consegne con conseguenti effetti finanziari diretti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

**Articolo 15-bis.**  
*(Fondo di garanzia per le PMI)*

La norma fissa l'operatività del Fondo di garanzia applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 e fermo restando il limite di impegno massimo assumibile fissato annualmente dalla legge di bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. In particolare, viene proposta una riarticolazione delle misure di garanzia, in funzione della finalità a fronte della quale l'operazione finanziaria garantita viene richiesta, modificando il previgente regime, ormai prossimo alla scadenza.

**1. Effetti finanziari delle modifiche all'operatività del Fondo previste dalla norma.**

Alle specifiche disposizioni contenute nella norma sono associati i seguenti effetti finanziari. In particolare, dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si stima:

- a) per quanto attiene all'incremento dell'importo massimo garantito a 5 milioni di euro (lettera a), un incremento di fabbisogno del Fondo, per l'annualità 2024, pari a circa 213 milioni di euro;
- b) per quanto riguarda la rimodulazione delle percentuali di copertura di cui alla lettera b) del comma 1, un minor fabbisogno del Fondo, per l'annualità 2024, pari a circa 157 milioni di euro;
- c) relativamente all'incremento a 50 mila euro della soglia massima delle operazioni di "importo



38

- ridotto”, ovvero a 80 mila euro nel caso di “riassicurazione”, un maggior fabbisogno del Fondo, per l’annualità 2024, pari a circa 47 milioni di euro;
- d) [in merito all’estensione dell’accesso al Fondo per gli enti del terzo settore di cui alla lettera d), un maggior fabbisogno del Fondo, per l’annualità 2024, pari a circa 3 milioni di euro per i soggetti che svolgono attività economica (iscritti al REA), mentre l’apertura agli enti non iscritti al REA è previsto unicamente nell’ambito di una sezione speciale all’uopo istituita, con il conferimento di risorse aggiuntive e, pertanto, non determina alcun fabbisogno aggiuntivo a carico del Fondo];
- e) in relazione alla previsione, di cui alla lettera e), di accesso alla garanzia del Fondo con modalità *loan by loan* per le imprese con un numero di dipendenti fino a 499 un maggior fabbisogno del Fondo, per l’annualità 2024, tenuto conto delle maggiori entrate connesse alla previsione di cui alla lettera f), in relazione alla commissione *una tantum*, del medesimo comma 1 (stimate, per il 2024, in 84 milioni di euro), pari a circa 203 milioni di euro;
- f) in merito alla gratuità per l’accesso al Fondo prevista in favore delle microimprese ai sensi della lettera e) del comma 1, un maggior fabbisogno, per il 2024, pari a 22 milioni di euro.

La ridefinizione della disciplina della “commissione di mancato perfezionamento” di cui al comma 3 potrebbe determinare minori entrate per il Fondo, di importo tuttavia modesto, stimabile in circa 1,5 milioni di euro.

Nessun impatto finanziario deriva dalla previsione di cui al comma 4 della norma, relativo alla riduzione dell’importo minimo dei *bond* che possono essere inclusi nei portafogli garantibili dal Fondo, anche stante il limite di stanziamento annuale per detta operatività del Fondo, previsto dall’articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021.

Infine, dall’applicazione di quanto previsto al comma 6 della norma non deriva alcun effetto finanziario, essendo previsto che la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e che nessun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato può derivare dal funzionamento del predetto Comitato.

## 2. Fabbisogno finanziario complessivo del Fondo per l’annualità 2024

Per assicurare l’operatività del Fondo di garanzia per l’annualità 2024 – considerando sia il fabbisogno finanziario comunque necessario per assicurare l’operatività del Fondo ai sensi del vigente assetto normativo (che, si ricorda, è, in ogni caso, destinato a cessare la sua efficacia al 31 dicembre del corrente anno) sia gli impatti, sopra descritti, delle disposizioni recate dalla proposta normativa –, sulla base delle previsioni elaborate dal Ministero in collaborazione con il Gestore del Fondo, si stima un fabbisogno finanziario di circa 2,9 miliardi di euro.

Per la medesima annualità 2024, è possibile ricorrere, a copertura del predetto fabbisogno finanziario, alle seguenti somme:

- risorse stimate residue, a fine 2023, pari a 1,6 miliardi di euro, a valere su stanziamenti pregressi già effettuati a valere sul Fondo;
- risorse individuate dal comma 5 della proposta normativa, pari a complessivi 1,04 miliardi di euro;
- minori accantonamenti, pari a circa 310,4 milioni di euro, per garanzie concesse fino al 2019.

Tali risorse finanziarie consentono, dunque, l’integrale copertura, per l’annualità 2024, del citato fabbisogno finanziario annuo di 2,9 miliardi di euro e, pertanto, non necessitano nuovi stanziamenti di legge a copertura per l’annualità 2024, garantendo così la neutralità in termini di saldo netto da finanziare.

Con riferimento agli effetti in termini di indebitamento netto, trattandosi di una garanzia standardizzata, l’effetto su tale saldo sul 2024 è dato dalla variazione annua dello stock di accantonamenti effettuati dal gestore del Fondo. Ove tale variazione fosse negativa, ossia in presenza



di disaccantonamenti maggiori rispetto agli accantonamenti, non si registrerebbero oneri.

Tale circostanza si verifica anche in presenza del maggiore fabbisogno generato dalle modifiche alle modalità operative introdotte dalla disposizione.

Attualmente, infatti, lo stock garantito al 31/12/2023 è previsto attestarsi a circa 154 miliardi.

La stima del nuovo flusso garantito 2024, considerati gli effetti della disposizione, è pari a circa 33 miliardi, per un totale cumulato tra stock 2023 e flusso 2024, pari a 187 miliardi.

Sulla base di quanto previsto dal Piano annuale di attività e sistema dei limiti di rischio per l'anno 2024 approvato dal CIPESS il 23 ottobre 2023, ipotizzando prudenzialmente la proiezione del dato mensile 2023 (3,7 mld/mese), nell'anno 2024 si prevede lo svincolo dello stock garantito in bonis per un ammontare pari a circa 45 miliardi, con un conseguente stock a fine 2024 stimato in 142 miliardi. Si tratta di una valutazione prudenziale, poiché, vista la durata media ancora limitata del portafoglio del Fondo, il tasso di svincolo è previsto in crescita rispetto all'anno in corso.

Qualora occorresse considerare anche le garanzie deteriorate per segnalazioni di eventi di rischio ed escussioni, stimate in maniera cautelativa in un massimo di circa 6 miliardi, si prevederebbe comunque uno stock garantito al 31/12/2024, comprensivo di tutte le garanzie deteriorate attese per il 2024, pari a circa 148 miliardi e dunque inferiore ai 154 miliardi iniziali.

Tale dinamica discendente, relativa allo stock di garantito si registrerebbe anche per quello di accantonato, dimostrando l'invarianza della disposizione ai fini dell'indebitamento netto.

#### ART. 16

##### *(Misure in materia di sport)*

Il **comma 1** incrementa di 13 milioni di euro, per l'anno 2023, il contributo assegnato al Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, prevedendo che alla copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Il **comma 2** destina un contributo pari a 8 milioni di euro per il 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana per il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano, in provincia di Treviso.

Il **comma 2-bis** Le modifiche previste dalla norma in esame, come riformulata, si rendono necessarie al fine di prorogare una serie di termini di legge in materia di sport, per consentire una migliore regolazione di taluni adempimenti introdotti dalla riforma del lavoro sportivo – prevista dalla legge delega 8 agosto 2019, n. 86, recante “*Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*”, e ultimata con l'emanazione del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, recante “*Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40*” –

Per quanto riguarda la lettera *a*) interviene sull'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che reca la disciplina dell'atto costitutivo e dello statuto delle ASD/SSD. L'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo n. 120 del 29 agosto 2023, entrato in vigore il 5 settembre, vi ha introdotto un nuovo comma 1-*quater* che assegna alle associazioni e società sportive dilettantistiche il termine del 31 dicembre 2023 per l'adeguamento dei loro statuti ai nuovi principi contenuti nel primo comma del medesimo articolo. Le modifiche statutarie, non essendo stato diversamente previsto, dovranno essere assunte con i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti per le assemblee straordinarie. Detto adempimento che, di fatto, coinvolge tutti gli enti sportivi dilettantistici costituiti prima dell'entrata in vigore della norma in esame (1° luglio 2023) si va a sovrapporre ai nuovi adempimenti in capo ai medesimi soggetti, a partire dalla stessa data, in virtù dell'entrata in vigore della nuova disciplina del lavoro sportivo dilettantistico. Ciò premesso, e in considerazione della innovatività e della mole dell'impianto normativo introdotto a seguito del completamento della predetta riforma, si rende pertanto opportuno, in sede di prima applicazione, una dilazione al 30 giugno 2024 del termine per l'adeguamento statutario alle introdotte disposizioni, onde evitare di gravare con un eccessivo carico burocratico il tessuto dell'associazionismo sportivo già sottoposto ai numerosi e necessari adempimenti previsti dal complesso della richiamata disciplina. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera *b*), conseguentemente, modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio



LM

2021, n. 36, introdotto dal decreto legislativo n. 120 del 29 agosto 2023, il quale esonera dall'imposta di registro le modifiche statutarie che hanno lo scopo di adeguare gli atti alle disposizioni introdotte con lo stesso decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. La modifica del termine è conseguenza della modifica all'art. 7, comma 1-*quater*, che proroga al 30 giugno 2024 il termine per l'adeguamento degli statuti. La proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come del resto la stessa introduzione del comma 2-*bis* in esame non aveva comportato nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera c), interviene sull'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in tema di lavoratore sportivo, introducendovi il comma 6-*quater*. Questo, in sede di prima applicazione, differisce il termine per le comunicazioni al centro dell'impiego – previste dal precedente comma 6-*ter* – relative ai soggetti di cui al comma 6-*bis*, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio – dicembre 2023, entro il 30 gennaio 2024, senza incorrere in sanzioni. Si dispone, inoltre, il differimento del termine per effettuare le comunicazioni all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, anch'esse previste dal comma 6-*ter*, relative al periodo luglio - dicembre 2023, aventi ad oggetto i soggetti convocati e relativi compensi, prevedendo anche per queste il medesimo termine del 30 gennaio 2024. Analogamente alle considerazioni precedentemente rese, si ritiene opportuno, in sede di prima applicazione e in considerazione della portata e della innovatività della disciplina introdotta dalla riforma, una dilazione dei termini degli adempimenti previsti dal citato comma 6-*ter* dell'articolo articolo 25. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risolvendosi in mere proroghe dei termini relativi a adempimenti, in capo a società e associazioni sportive dilettantistiche, aventi natura statutaria o in materia di comunicazioni di lavoro e in ogni caso ad adempimenti già previsti dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 in regime di neutralità finanziaria.

Il comma 3 prevede che l'onere per la finanza pubblica è pari ad euro 8 milioni per l'anno 2024 ai quali si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. A tal fine si prevede che alla relativa compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il comma 3-*bis* introduce una disposizione intesa a chiarire che alle contribuzioni per le assicurazioni minori dei lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi si applica il massimale retributivo. Considerato che la relazione tecnica di accompagnamento allo schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019 (riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo) agli articoli 33-35 stimava un monte retributivo imponibile annuo assoggettato alle aliquote minori pari a circa 320 milioni di euro che corrisponde all'imponibile sotto il massimale annuo. Da un'elaborazione condotta sugli archivi dell'INPS relativamente all'anno 2021 risulta un monte retributivo complessivo (comprensivo dell'eccedenza al massimale) di circa 1,6 miliardi di euro. Si conferma pertanto che nella detta relazione le maggiori entrate contributive per le assicurazioni minori sono state stimate sulla retribuzione entro il tetto del massimale. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Capo IV

#### Misure in materia di lavoro e sicurezza

#### ART. 17

#### *(Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali)*

La disposizione, al comma 1, incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Il comma 2 quantifica gli oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, e reca la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 1, cui si provvede mediante rinvio all'articolo 23.



**Articolo 17-bis.****(Proroga dell'accesso al cinque per mille per le Onlus)**

La disposizione in parola è priva di effetti finanziari, in quanto non incide sulla dotazione complessiva destinata dal legislatore al cinque per mille, da ripartire tra i soggetti beneficiari della misura, stabilita in 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 720 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Trattasi, pertanto, di una proroga di natura meramente ordinamentale, già proposta, per le medesime ragioni sopra esposte, anche per il 2022 e il 2023.

**Articolo 17-ter.****(Integrazione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)**

La disposizione prevede l'integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS di un ulteriore componente scelto di intesa tra le quattro associazioni di categoria che, per legge, compongono le commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La disposizione prevede un maggior onere pari all'indennità di carica annuale del componente e per le eventuali spese di trasferta annuali, come da tabella sottostante.

Componente CIV		
INDENNITÀ DI CARICA ANNUALE COMPONENTE CIV	SPESE TRASFERTA	
	DA	A
€ 14.507,64	0,00 €	€ 13.031,83

Per la disposizione si ascrivono prudenzialmente maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 27.539 euro a decorrere dall'anno 2024, a carico del bilancio dell'ente.

Il comma 3 reca la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla norma in termini di fabbisogno ed indebitamento netto pari a 14.183 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

**ART. 18****(Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico)**

Il comma 1, prevede che il riconoscimento, per l'anno 2022, dell'indennità *una tantum* prevista dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto – legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, debba intendersi riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

Il comma 2 prevede il riconoscimento, per l'anno 2023, un'indennità *una tantum* pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) o di un trattamento pensionistico. La suddetta indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.

Il comma 3 dispone la non concorrenza alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'indennità *una tantum* di cui al comma 2. Disciplina, inoltre, le modalità di erogazione della medesima indennità. In particolare, dispone, che l'indennità sia erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. Affida, altresì, all'INPS il monitoraggio del rispetto del limite di spesa con obbligo di comunicazione dei risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Prevede, infine, che, nel caso in cui dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di



W3

Pagina 31 di 45

spesa, non siano adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità. Le attività disciplinate dal comma 3 rientrano nei compiti istituzionali dell'INPS e possono essere svolte con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 4** quantifica gli oneri della misura di cui al comma 2, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e reca la copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale». A tal riguardo si precisa che lo stanziamento è oggetto di monitoraggio, volto a verificare in itinere l'andamento della misura, al fine di non adottare provvedimenti di pagamento oltre i limiti di spesa. La disposizione esaurisce, in ogni caso, i suoi effetti nell'anno in corso, atteso che l'INPS ha confermato che, stante l'operatività a stretto giro delle procedure di pagamento da parte dell'Istituto, gli effetti finanziari sono previsti per il solo anno 2023.



*Articolo 18-bis.**(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)*

La disposizione proroga al 31 marzo 2024 il termine per lo svolgimento del rapporto di lavoro in modalità agile per i lavoratori dipendenti privati, che abbiano figli di età inferiore ai 14 anni. Dal punto di vista finanziario la disposizione è di carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*ART. 19**(Modifiche all'articolo 1, comma 313,  
della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che la relazione tecnica del DL 48/2023 già considera tutti i possibili aventi diritto al Reddito di cittadinanza indipendentemente dal limite temporale originariamente previsto, compresi tutti i soggetti comunque indirizzati ai Comuni per la presa in carico dai servizi sociali.

*ART. 20**(Misure per le scuole paritarie)*

La disposizione comporta un incremento per l'anno 2023 del contributo alle scuole paritarie con specifica destinazione alle sezioni dell'infanzia di euro 50 milioni che trovano copertura ai sensi dell'articolo 23.

*Articolo 20-bis.**(Misure urgenti in materia di istruzione)*

La norma prevede, al comma 1, la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere agli incarichi temporanei di personale amministrativo e tecnico per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori già attivati ai sensi dell'art. 21, comma 4-bis e 4-bis.1 del D.L. n. 75/2025. Il supporto alle istituzioni scolastiche è essenziale per garantire la realizzazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, in considerazione dell'esiguità del personale presente nelle scuole e del forte aggravio generato dalle numerose e complesse attività legate all'attuazione del PNRR, non sostenibile dalle scuole senza un supporto specialistico. La misura si limita a consentire alle istituzioni scolastiche che abbiano attivato entro il 31 dicembre 2023 contratti con il personale tecnico e amministrativo per lo svolgimento di attività di supporto tecnico per i progetti PNRR o per le attività di contrasto alla dispersione scolastica, di dare continuità a detti rapporti, indicandone la diversa modalità di conferimento dell'incarico. Si prevede espressamente che detti contratti siano a termine, conferiti per singoli anni scolastici previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito e che cessino entro e non oltre il 30 giugno 2026. Le singole scuole potranno ricorrere al supporto tecnico e operativo solo lì dove lo stesso sia necessario ed essenziale per la realizzazione degli investimenti di cui le scuole sono soggetti attuatori nell'ambito del PNRR e non viene meno la possibilità di ricorrere anche alle altre professionalità esterne secondo le regole comuni a tutte le amministrazioni che siano soggetti attuatori.

La disposizione, infatti, rientra nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 in base al quale "al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (...) le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto" e della circolare MEF n. 4 del 2022 secondo la quale "le attività espletabili dal personale in



questione che, qualora riferite a specifici progetti finanziati dal PNRR, possono formare oggetto di rendicontazione all'Unione europea" sono rappresentate, altresì, da "altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.". L'applicazione della normativa vigente (art. 1, comma 1, DL n. 80/2021 e circolare MEF n. 4 del 18 gennaio 2022) è particolarmente complessa per le istituzioni scolastiche, che sono soggetti attuatori del PNRR, in considerazione della specificità e la peculiarità dell'organizzazione scolastica e per la difficoltà di attrarre professionalità esterne rispetto a quelle già inserite nel circuito del reclutamento scolastico.

Ai relativi oneri si provvede a valere sul PNRR nel limite complessivo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni per l'esercizio 2026. La norma, infatti, prevede espressamente che il limite del 10% del finanziamento PNRR o dei costi indiretti costituisca un limite di spesa oltre il quale le istituzioni scolastiche non possono andare. In ogni caso, si prevede espressamente il limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 36 milioni di euro per l'anno 2026, nel caso in cui tutte le istituzioni scolastiche intendano dare continuità ai contratti attivati entro il 31 dicembre 2023 con il personale tecnico e amministrativo per lo svolgimento di attività di supporto tecnico per i progetti PNRR o, comunque attivati, in base al comma 4-bis.1 dell'articolo 21, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, per le attività di contrasto alla dispersione scolastica. Con particolare riferimento a tali ultimi contratti, si specifica che dette attività sono coerenti e connesse al PNRR che, infatti, prevede le seguenti misure di investimento: 1.4. "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali e alla lotta alla dispersione scolastica" della Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università" del PNRR, le "Linee guida per l'orientamento", emanate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 328 del 2022, con le quali è stata adottata la riforma PNRR 1.4 – M4-C1 del sistema di orientamento, nonché la misura di investimento PNRR 3.1 – M4-C1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi".

Con riguardo alla quantificazione degli oneri, il limite massimo stimato in 60 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e in 36 milioni per il 2026 è congruo per le finalità della misura.

Posto che le istituzioni scolastiche sono libere di attivare i contratti a tempo determinato, sulla base dei progetti connessi al PNRR, e per la durata che più si adatta alle loro esigenze, il limite di spesa previsto dalla disposizione intende prioritariamente garantire alle scuole la possibilità di dare continuità ai rapporti già attivati sulla scorta dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del D.L. n. 75/2023, ipotizzandone, solo come stima di calcolo, una durata di circa sei mesi.

Si specifica che il limite massimo di spesa per il 2026 è stato stimato in 36 milioni di euro in previsione della scadenza del PNRR nel mese di giugno 2026 e, dunque, in un arco temporale anticipato rispetto ai limiti di durata dei contratti attivati.

Si considerino, infatti, le seguenti tabelle recanti gli oneri delle disposizioni che hanno consentito l'attivazione di contratti a termine del personale ATA, con scadenza 31.12.2023, e che, dunque, costituiscono la platea massima di contratti potenzialmente oggetto di rinnovazione sulla base della presente disposizione.

#### Organico ATA PNRR

Nel 2023 è prevista la seguente spesa per il periodo 16 ottobre – 31 dicembre:

	NUMERO UNITA' DI PERSONALE	SPESA	ACCANTONAMENTO PER SOSTITUZIONI
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI/TECNICI	2.948	20,5 mln	2,7 mln
COLLABORATORI SCOLASTICI	4.235	26,7 mln	

- Per la misura in esame, si stima pertanto un costo mensile per gli assistenti amministrativi e tecnici pari a 8,2 milioni di euro.



**ORGANICO DECRETO SUD**

Nel 2023 è prevista la seguente spesa per il periodo 1° novembre – 31 dicembre:

	NUMERO UNITA' DI PERSONALE	SPESA	ACCANTONAMENTO PER SOSTITUZIONI
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI/TECNICI	355	1,9 mln	2,6 mln
COLLABORATORI SCOLASTICI	1473	7,4 mln	

- Per la misura in esame, si stima pertanto un costo mensile per gli assistenti amministrativi e tecnici: 950 mila euro.

Considerando l'aumento contrattuale a favore del personale scolastico, la quantificazione del limite massimo di spesa pari a 60 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 36 milioni per l'anno 2026 prevista dalla disposizione appare congrua. Si ribadisce che il limite massimo di spesa per il 2026 è stato stimato in 36 milioni di euro in previsione della scadenza del PNRR nel mese di giugno 2026 e, dunque, in un arco temporale anticipato rispetto ai limiti di durata dei contratti attivati.

Per rispettare detto ammontare e per assicurare il raggiungimento del target delle singole misure di investimento interessate, la norma stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito provveda al monitoraggio continuo dei contratti, sulla base della comunicazione preventiva delle istituzioni scolastiche. Il monitoraggio consente, inoltre, di verificare che le scuole finanzino detti contratti nella corretta percentuale del finanziamento assegnato.

Il comma 2 della norma interviene per semplificare l'iter di emanazione del bando di reclutamento dei dirigenti scolastici previsto dall'art. 29, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001. In particolare, la disposizione mira a correggere un'imprecisione contenuta nella citata norma primaria, ove stabilisce che il concorso sia bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (oggi Ministero dell'istruzione e del merito), di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. La singolarità della previsione che prescrive l'acquisizione del concerto di due Ministri per l'emanazione di un atto proprio della struttura tecnica dell'Amministrazione è stata rilevata anche dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nel parere n. 1287/2022. La ridondanza della previsione è, del resto, confermata dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito ad avviare, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure concorsuali per la copertura di n. 979 posti di dirigente scolastico, controfirmato dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze. Giova, altresì, precisare che il regolamento recante definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica è stato già adottato di concerto con i ministri per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze (decreto n. 13 ottobre 2022, n. 194) e pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie Generale n.298 del 22 dicembre 2022). La semplificazione in argomento, inoltre, è necessario e urgente anche ai fini della piena realizzazione della riforma 1.3 "Riorganizzazione del sistema scolastico – dimensionamento della rete scolastica" della Missione 4 – C1 del PNRR di competenza di questo Ministero che entrerà in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025.

Le modifiche proposte hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



47

**ART. 21*****(Misure in materia di immigrazione e sicurezza e per la prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)***

La disposizione, al **comma 1**, istituisce, nello stato di previsione del ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 46,859 milioni di euro per l'anno 2023, destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnanti.

Il medesimo comma prevede che le modalità di riparto del fondo istituito siano affidate a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

**Il comma 1-bis**

Il **comma 2** in merito alla possibilità per il Ministero dell'interno di avvalersi – per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro interinale dell'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine, ridetermina il relativo stanziamento per l'anno 2023 in euro 7.400.624 prevedendo altresì uno specifico stanziamento anche per l'anno 2024 pari ad euro 44.486.000. A tal riguardo si evidenzia l'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede la possibilità per il Ministero dell'interno di avvalersi – per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro interinale dell'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine, per l'anno 2023, per le finalità evidenziate dalla cennata disposizione.

Il procedimento di individuazione dell'agenzia ha richiesto tempi tecnici che consentiranno l'impiego dei lavoratori a decorrere dalla data del 1° novembre 2023, per un totale di n. 1.120 interinali, di cui n. 550 per le esigenze delle Questure e n. 570 per le esigenze delle Prefetture.

Per quanto concerne il lotto 1, l'importo di aggiudicazione per la suddetta procedura è pari a: euro 12.623.764,29 (IVA esclusa) compresa la commissione di Agenzia (FEE), pari ad euro 419.116,14 (oltre IVA al 22%).

Per quanto concerne il lotto 2, l'importo di aggiudicazione per la suddetta procedura è pari a: euro 13.088.157,60 (IVA esclusa) compresa la commissione di Agenzia (FEE), pari ad euro 434.356,72 (oltre IVA al 22%).

Secondo il criterio di calcolo adottato, di seguito esplicitato, è stato determinato quanto segue.

Il costo medio di un lavoratore con contratto a termine è pari ad euro € 3.303,85 mensili.

Pertanto, l'importo necessario a consentire la prosecuzione dell'impiego dei lavoratori interinali in corso di assunzione, per l'intero anno 2024, è pari ad € 3.303,85 (costo mensile complessivo per l'impiego di un lavoratore interinale) x 1.120 (interinali) x 12 (mesi) = € 44.403.744,00 (costo per l'impiego dei 550 lavoratori interinali dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024), cui deve essere aggiunto un importo pari ad € 81.697,49 per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti ai sensi del Decreto del Ministro dell'interno 17 aprile 2023, n. 73, per un totale complessivo di € 44.485.441,49.

L'importo che sarà impegnato nell'anno 2023, rispetto allo stanziamento previsto dal comma 683 citato, è pari a complessivi € 7.400.624 (di cui € 3.634.235,00 per il lotto 1 ed € 3.766.389 per il lotto 2), mentre l'importo aggiuntivo che si prevede di impegnare per tutto il 2024 è pari a complessivi € 44.485.441,49 (di cui € 21.805.410,33 per il lotto 1 ed € 22.639.912,16 per il lotto 2).

Pertanto, l'importo rispetto allo stanziamento per l'anno 2023 per assicurare il proseguimento dell'impiego dei lavoratori interinali in commento è pari ad euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.485.442 per l'anno 2024". Tale è il fabbisogno finanziario della disposizione in commento, per assicurare le prestazioni di lavoro con contratto a termine di n. 1.120 lavoratori.

**Metodo di calcolo**

Per individuare l'importo delle risorse finanziarie necessarie a garantire la continuità del servizio sono stati considerati i dati desumibili dai documenti di gara - capitolato tecnico lotto e disciplinare di gara - di seguito riportati:

Costo orario per ciascun lavoratore: € 19,34

(comprensivo dei ratei di: stipendio tabellare - comparto Ministeri (CCNL 2019-2021), 13 mensilità; oneri Stato: INPS (29,88%), INAIL 0,4%, NASPI (1,4%); TFR (ex art. 2120 Cod.Civ.); IRAP: calcolata con aliquota dell'8,50%.



48

Ore mensili per ciascun lavoratore: 156

Commissione di Agenzia (FEE): € 419.116,14 (lotto 1) + € 92.205,55 (IVA 22%) = € 511.321,69 : 7 mesi = € 73.045,96 : 550 lavoratori = € 132,81 (B)

Sulla base dei suddetti dati è stato calcolato il costo mensile di un lavoratore come segue:

€ 19,34 (costo orario) x 156 (ore mensili) = € 3.017,04 (Retribuzione complessiva mensile esclusa la FEE) (A)

€ 7 (buono pasto) x 22 giorni = € 154 (C)

€ 3.017,04 (A) + € 132,81 (B) + € 154 (C) = € 3.303,85 (costo unitario mensile compreso di FEE, IVA e oneri contributivi carico Stato e buono pasto)

€ 3.303,85 x 550 unità = € 1.817.117,5 (costo complessivo mensile dei lavoratori- lotto 1) (D)

€ 3.303,85 x 570 unità = € 1.883.194,5 (costo complessivo mensile dei lavoratori- lotto 2) (E)

€ 1.817.117,50 (D) + € 1.883.194,5 (E) = € 3.700.312,00 (costo complessivo mensile dei 1.120 lavoratori)

#### Anno 2023

€ 1.817.117,50 (D) x 2 mesi (2023) = € 3.634.235,00 (lotto1) (F)

€ 1.883.194,50 (E) x 2 mesi (2023) = € 3.766.389,00 (lotto2) (G)

€ 3.634.235,00 (F) + € 3.766.389,00 (G) = € 7.400.624

#### Anno 2024

X)

##### LOTTO 1

- € 1.817.117,50 x 5 mesi (gen-mag. 2024) = € 9.085.587,50 (H) (periodo residuo dei 7 mesi previsti dall'Accordo Quadro)

- € 1.817.117,50 x 6 mesi (giu-nov. 2024) = € 10.902.705,00 (J) (ulteriori 6 mesi per opzione estensione Accordo quadro proroga)

- € 1.817.117,50 x 1 mese (dic. 2024) = € 1.817.117,50 (K) (proroga tecnica nelle more di una nuova gara, art. 106, comma 11)

- € 1.817.117,50 x 12 mesi (2024) = € 21.805.410,00

- € 3.086,10 x 13 mesi = € 40.119,33 (L) (percentuale per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti ai sensi del Decreto del Ministro dell'interno 17 aprile 2023, n. 73, considerato che il pagamento potrà essere effettuato solo nel 2024 e sarà relativo ai 2 mesi del 2023, più undici mesi del 2024, di cui 5 mesi a completamento dei 7 mesi di durata dell'Accordo quadro, più gli ulteriori 6 mesi di estensione previsti dal medesimo Accordo).

Detto importo è stato così ricavato:

€ 21.602,72 pari al 2% di € 1.080.135,86 (somma a base d'asta);

€ 21.602,72: 7 mesi = € 3.086,10

€ 3.086,10 x 13 mesi = € 40.119,33

€ 9.085.587,50 (H) + € 10.902.705,00 (J) + € 1.817.117,50 (K) + € 40.119,33 (L) = € 21.845.529,33 (totale fabbisogno Lotto 1)

Y)

##### LOTTO 2

- € 1.883.194,5 x 5 mesi (gen-mag. 2024) = € 9.415.972,5 (M) (periodo residuo dei 7 mesi previsti dall'Accordo Quadro)

- € 1.883.194,5 x 6 mesi (giu-nov. 2024) = € 11.299.167 (N) (ulteriori 6 mesi per opzione estensione Accordo quadro proroga)

- € 1.883.194,5 x 1 mese (dic. 2024) = € 1.883.194,5 (O) (proroga tecnica nelle more di una nuova gara, art. 106, comma 11)

- € 1.883.194,5 x 12 mesi (2024) = € 22.598.334

- € 3.198,32 x 13 mesi = € 41.578,16 (P) (percentuale per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti ai sensi del Decreto del Ministro dell'interno 17 aprile 2023, n. 73, considerato che il pagamento potrà essere effettuato solo nel 2024 e sarà relativo ai 2 mesi del 2023 più 11 mesi del 2024, di cui 5 mesi a completamento dei 7 mesi di durata dell'Accordo quadro più gli ulteriori 6 mesi di estensione previsti dal medesimo Accordo)

Detto importo è stato così ricavato:

€ 22.388,27 pari al 2% di € 1.119.413,52;

€ 22.388,27: 7 mesi = € 3.198,32

€ 9.415.972,5 (M) + € 11.299.167 (N) + € 1.883.194,5 (O) + € 41.578,16 (P) = € 22.639.912,16



(totale fabbisogno Lotto 2)

Dalla somma delle suddette voci di costo (X + Y) si ricava il fabbisogno economico complessivo per i due lotti per l'anno 2024

€ 21.845.529,33 (X) + € 22.639.912,16 (Y) = € 44.485.441,49

Per cui il limite massimo totale, arrotondato, sarà pari ad euro 51.886.066, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.485.442 per l'anno 2024

I **commi 3 e 4** prevedono l'istituzione di un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la concessione di un contributo straordinario, in favore dei comuni confinanti con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalità di corresponsione del contributo straordinario. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi del comma 10.

Il **comma 5**, al fine di assicurare la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fino al 31 dicembre 2023, incrementa di euro 7.000.000,00 per l'anno 2023, le risorse finanziarie del pertinente capitolo di bilancio 2351 p.g.10, in quanto tali risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art.19, comma 3, del D.L. 17 febbraio 2017, n.13 che ha autorizzato per le spese di gestione dei centri di cui al suddetto comma la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019, per l'anno 2023, non si sono rivelate sufficienti a garantire le spese delle Prefetture per i suddetti servizi.

In particolare, sono stimate per ogni singolo centro i seguenti fabbisogni:

CPR	STIMA FABBISOGNO
BARI	€ 810.000
CALTANISSETTA	€ 212.337
GORIZIA	€ 519.044
MILANO	€ 180.000
NUORO	€ 81.000
POTENZA	€ 81.000
ROMA	€ 300.000
TORINO	€ 360.000
TRAPANI	€ 1.696.706
ATTI AGGIUNTIVI (stimati)	€ 2.759.913
Totale stimato	€ 7.000.000

Il **comma 6** modifica l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 che reca la disciplina del capitolo di bilancio 2390 p.g. 2, alimentato con le risorse derivanti dal contributo pari a 250 euro previsto per le istanze di cui al comma 2 della disposizione novellata e destinato, per espressa previsione normativa, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione del Ministero dell'intero diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione, nonché alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del cennato Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza. In particolare, la modifica introdotta dalla lett. a) del comma in argomento intende assicurare una maggiore flessibilità nella destinazione delle risorse del capitolo alla realizzazione degli interventi connessi ai menzionati progetti di collaborazione internazionale, piuttosto che alla copertura degli oneri istruttori dei procedimenti di competenza in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e, ciò, al fine di rispondere più efficacemente al contingente quadro esigenziale. Inoltre, atteso che i fondi di tale capitolo vengono spesso utilizzati per incrementare quelli, più esigui, del capitolo 2314 p.g. 2, a loro volta destinati a finanziare l'erogazione, su richiesta, di contributi straordinari in favore di Comuni per fronteggiare le ricorrenti criticità sociali causate



dai fenomeni migratori, la modifica di cui alla lett. b) intende prevedere, tra le finalità di destinazione dei fondi del capitolo 2390 p.g. 2, anche quelle in materia di interventi assistenziali straordinari e, ciò, al fine di assicurare la migliore coerenza con il programma delle spese di riferimento.

Il **comma 7** prevede l'incremento pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 delle risorse in ragione delle gravi e costanti emergenze assistenziali, dovute anche alle ricorrenti criticità sociali causate dai crescenti fenomeni migratori, che richiedono un maggior e più continuo sostegno finanziario ai Comuni interessati. Infatti, lo stanziamento annuale del capitolo di bilancio in argomento, pari a circa 150.000 euro, risulta esiguo in relazione alle esigenze degli enti locali per i molteplici interventi assistenziali chiamati a realizzare e ciò è confermato dalle numerose variazioni di bilancio, che si sono rese necessarie negli anni passati, allo scopo di incrementarne la dotazione attraverso l'impiego di fondi del cennato capitolo 2390 p.g. 2. Con l'intervento normativo in commento si intende far fronte anche alle esigenze appena rappresentate dalla provincia di Reggio Calabria.

Il **comma 8** introduce una modifica di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo attuabile con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, rappresentate dal gettito derivante dal pagamento del contributo di 250 euro previsto dall'articolo 9-bis della legge n. 91/1992 in materia di cittadinanza, che potrà essere destinato – a seguito dell'intervento normativo – anche alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario reso dal personale delle Prefetture – Uffici territoriali impiegato nelle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

Il **comma 9** autorizza la spesa di 180 milioni di euro, per l'anno 2023, finalizzata alla prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina con riferimento allo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 e successivamente prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2023 con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023.

**I commi 9-bis e 9-ter prevedono la prosecuzione delle misure attuate nell'ambito della gestione dell'accoglienza ai profughi provenienti dall'Ucraina e titolari dello speciale permesso di protezione temporanea rilasciato in conformità al DPCM 2022 attuativo del D. Lgs. 85/2003, in coerenza con le citate fonti e i successivi provvedimenti (DL n. 21/2022 e successive modifiche e integrazioni, e DPCM 28/02/2022 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del Codice PC e successive OCDPC). Tali misure sono direttamente correlate con la titolarità del citato permesso, la cui vigenza, ad oggi, è già stabilita fino al 4 marzo 2024. Per mere ragioni di natura contabile, le varie misure attivate con norma primaria (DL 21 citato) hanno avuto durata parametrata alla fine dell'esercizio di riferimento e sono, pertanto, attualmente operative solo fino al 31 dicembre 2023. L'intervento normativo si rende, pertanto, necessario, per assicurare, anche oltre il 31 dicembre 2023, la prosecuzione delle misure di assistenza e di accoglienza. A tali fini, il comma 9-bis individua un tetto di spesa, pari a euro 26.322.000, nei limiti del quale possono essere individuate con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, le specifiche misure da porre in essere nell'ambito della proroga fino al 4 marzo 2024, ivi incluse quelle di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché la rimodulazione delle attività e delle citate misure, sulla base del numero dei soggetti coinvolti. La copertura finanziaria per il 2024 è assicurata a valere sulle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.**

La disposizione di cui al **comma 10** proroga per il 2024 le 24 posizioni aggiuntive - destinate alle sedi maggiormente esposte a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina - nel contingente dell'Arma dei Carabinieri da inviare con compiti di protezione e scorta presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari esclusivamente per periodi che, anche per effetto di proroghe, non siano complessivamente superiori ad un anno. Gli oneri della disposizione possono essere quantificati come da tabella di seguito riportata. L'onere complessivo è stato arrotondato al centinaio di migliaia di euro superiore per tenere conto di possibili marginali imprevisti.

Si segnala che la garanzia della sicurezza delle sedi all'estero è un diretto adempimento di obblighi internazionali della Repubblica ed è necessaria per mantenere la funzionalità di uffici il cui compito istituzionale primario è di garantire la difesa degli interessi nazionali all'estero e di assicurare la tutela dei



cittadini e delle imprese all'estero, in particolare in aree di crisi quali quella maggiormente interessata dalle conseguenze della guerra in atto in Ucraina.

N	SEDE	UNITA'				TRATTAMENTO DI SERVIZIO ALL'ESTERO					VIAGGI			
		Ufficiali	Marescialli	Brigadiere	App/Car	TOTALE	ISE netta (cap. 1280/1)	Ritenute Erariali (Cap. 1280/2)	Ritenute previden ziali (cap. 1280/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)	Magg. Alloggio (cap. 1280/1)	TOTALE ONERE ISE 12 MESI	Spese viaggio (A/R) (cap. 1292/3)	
1	Amb. Kiev	1				1	€ 128.581	€ 8.242	€ 2.184	€ 5.777	€ 33.496	€ 178.280	€ 500	
2	Amb. Kiev		1			1	€ 90.485	€ 5.810	€ 1.540	€ 4.073	€ 23.614	€ 125.522	€ 500	
3	Amb. Kiev			1		1	€ 84.028	€ 5.398	€ 1.431	€ 3.790	€ 21.940	€ 116.586	€ 500	
4	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500	
5	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500	
6	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500	
7	Amb. Kiev			1		1	€ 84.028	€ 5.398	€ 1.431	€ 3.790	€ 21.940	€ 116.586	€ 500	
8	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500	
9	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500	
10	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500	
11	Amb. Kiev		1			1	€ 90.485	€ 5.810	€ 1.540	€ 4.073	€ 23.614	€ 125.522	€ 500	
12	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500	
13	Amb. Chisinau				1	1	€ 53.462	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.053	€ 72.354	€ 400	
14	Amb. Chisinau				1	1	€ 53.462	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.053	€ 72.354	€ 400	
15	Amb. Varsavia				1	1	€ 32.773	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 11.899	€ 54.511	€ 400	
16	Amb. Varsavia				1	1	€ 32.773	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 11.899	€ 54.511	€ 400	
17	Amb. Bratislava				1	1	€ 31.624	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 6.932	€ 48.396	€ 1.400	
18	Amb. Bucarest				1	1	€ 34.208	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.370	€ 53.417	€ 240	
19	C.G. Mosca				1	1	€ 59.388	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508		€ 69.227	€ 2.000	
20	C.G. S.Pietroburgo				1	1	€ 59.388	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 12.725	€ 81.952	€ 2.000	
21	Amb. Riga				1	1	€ 36.946	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.951	€ 56.735	€ 440	
22	Amb. Minsk				1	1	€ 49.338	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 8.996	€ 68.173	€ 3.800	
23	Amb. Tallin				1	1	€ 36.225	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.701	€ 55.765	€ 1.000	
24	Amb. Vilnius				1	1	€ 37.385	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.740	€ 56.964	€ 1.200	
							<b>24</b>	<b>€ 1.539.590</b>	<b>€ 125.744</b>	<b>€ 33.327</b>	<b>€ 88.156</b>	<b>€ 376.298</b>	<b>€ 2.163.115</b>	<b>€ 19.680</b>
											<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 2.182.735</b>	

Colonne:

ISE (senza carichi di famiglia, in quanto non previsti per la cosiddetta "assegnazione breve" di cui all'articolo 170, quinto comma, del DPR n. 18/1967, e con maggiorazione alloggio)

Viaggi di trasferimento assegnazioni brevi: valori A/R per 2 (Assegnazioni brevi generalmente semestrali). Per la sede di Kiev, tenuto conto della chiusura dello scalo aereo, è stato preso in considerazione il più vicino aeroporto di Cracovia.

Il **comma 11** prevede la copertura degli oneri previsti al comma 10 pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il **comma 12** prevede la copertura degli oneri derivanti dai commi da 1, 2, 3, 5, 7 e 9 pari a euro 239,859 milioni di euro per l'anno 2023 ed euro 44,486 milioni per il 2024 si provvede:

- quanto a euro 29,859 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle modifiche alla lettera b) del comma 2;
- quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2023 e 44,486 per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 23.



52

*Articolo 21-bis.*

*(Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato)*

La disposizione in esame introduce la possibilità, per i contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023, di versare tributi e contributi ed eseguire gli adempimenti tributari, in scadenza nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, entro il 18 dicembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Per quanto concerne i versamenti tributari, per il mese di novembre si stima un ammontare massimo che potenzialmente potrebbe essere differito al 18 dicembre di 544 milioni di euro. La stima si riferisce, sostanzialmente, ai versamenti delle imposte dirette in autoliquidazione (secondo acconto) da effettuarsi entro il 30 novembre 2023, precisando che l'importo in questione è al netto dei versamenti dovuti dai soggetti che già possono beneficiare del rinvio al 2024 del secondo acconto per l'anno 2023 secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.

Per quanto riguarda i versamenti di dicembre non ci sarebbe alcuno slittamento in quanto, ricadendo il giorno 16 dicembre di sabato, i versamenti sarebbero comunque da effettuare entro il giorno 18 dicembre

Pertanto, in relazione alle entrate tributarie non si ascrivono effetti per l'anno 2023 atteso che i tributi eventualmente differiti saranno restituiti entro la fine dell'anno.

Per quanto concerne, invece, la stima degli oneri dei contributi sospesi a lavoratori e aziende operanti nei 62 Comuni toscani, di cui all'allegato 1, colpiti dagli eventi alluvionali, è di seguito riportata.

- Contributi da pagare nel mese di novembre 2023: 462 milioni di euro così suddivisi:
  - 287 milioni di euro per i lavoratori dipendenti;
  - 41 milioni di euro per i Collaboratori e professionisti della gestione separata;
  - 134 milioni di euro per i lavoratori autonomi (Artigiani, commercianti CDCM).

Tenuto conto che il versamento dei contributi eventualmente differiti sarà comunque effettuato entro il 18 dicembre 2023, la disposizione in esame non determina oneri per la finanza pubblica ed è, pertanto, priva di effetti finanziari.

In relazione al differimento, di cui al comma 5, relativo agli adempimenti diversi dai versamenti tributari, non si ascrivono effetti di natura finanziaria tenuto conto della circostanza che la disposizione non ha alcun riflesso sulle procedure di acquisizione dei flussi di entrata.

Parimenti non si rilevano effetti per il successivo comma 6 che estende le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata: si rileva che le norme in esame non modificano gli importi, comprensivi degli interessi, per i quali è prevista la riscossione ma si limitano a differirne il versamento, da acquisire comunque entro l'anno.

*Articolo 21-ter.*

*(Disposizioni per l'attuazione del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza)*

La norma, introducendo disposizioni di carattere ordinamentale concernenti le modalità di assegnazione agli Organismi di informazione per la sicurezza, di gestione e controllo di una quota delle risorse complessive dei Fondi già previsti dall'articolo 1, comma 899, della legge n. 197 del 2022, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



50



**ART. 22**

*(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi)*

La norma concorre alla manovra di finanza pubblica attraverso la semplificazione delle procedure per la gestione informatica dei certificati di nascita e morte, determinando un efficientamento in termini di tempestività e completezza della gestione, anche statistica, delle relative informazioni, con conseguenti risparmi in termini di minori costi organizzativi e finanziari che potranno essere colti solo a consuntivo.

L'efficientamento opera non solo a livello amministrativo degli enti che producono tali certificati, ma anche a livello degli utilizzatori, compresi quelli che fruiscono dei dati per indagini e rilevazioni di tipo statistico.

La norma è necessaria, inoltre, ai fini dell'adozione del decreto previsto dall'art.12, comma 4 del DL 34/2020 in materia di procedure informatiche per l'acquisizione dei dati di nascita e dei dati relativi ai decessi della popolazione residente, consentendo il superamento dell'attuale sistema di raccolta dati basato su documenti cartacei che comporta oneri rilevanti di tipo finanziari ed organizzativi.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della finanza pubblica.

**Articolo 22-bis.**

*(Bonus psicologo)*

La disposizione prevede un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa destinata all'erogazione del bonus psicologi di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per 5 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**Capo V****Disposizioni finanziarie e finali****ART. 23**

*(Disposizioni finanziarie)*

Il **comma 1** prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione pari a 2.760 milioni di euro per l'anno 2024, 104 milioni di euro per l'anno 2025, 16 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026.

Il **comma 2** prevede che le risorse di cui all'articolo 119, comma 16-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 sono incrementate di 15.000 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi.

La disposizione al **comma 3** è finalizzata ad adeguare le disposizioni normative in materia di organizzazione delle articolazioni territoriali del MEF. Infatti, il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 all'articolo 20 comma 2-bis lett. b) ha introdotto -all'articolo 24, comma 1 del D. lgs. n. 300/1999 - la lett. d-bis). Pertanto, tra le attività attribuite al nuovo Dipartimento della Giustizia tributaria del MEF dal comma 2 ter del medesimo articolo viene, altresì, prevista "la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia tributaria". L'attribuzione di tale attività supera pertanto quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 all'art. 1 comma 350 lett. a) relativa ai presidi unitari territoriali per tutte le articolazioni periferiche del Ministero. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 4** prevede che il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 216,1 milioni di euro per l'anno 2024.

Il **comma 5** prevede che per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 2.540,9 milioni di euro. La disposizione determina oneri in termini di saldo netto da



SS

finanziare pari a 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2024.

Il **comma 6** indica che gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 7, lettera q), sono valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 105,3 milioni di euro per l'anno 2026, 113,2 milioni di euro per l'anno 2027, 116,5 milioni di euro per l'anno 2028, 128,1 milioni di euro per l'anno 2029, 135,1 milioni di euro per l'anno 2030, 142,6 milioni di euro per l'anno 2031, 151,3 milioni di euro per l'anno 2032, 159,8 milioni di euro per l'anno 2033 e 173,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 25 milioni di euro per l'anno 2024, 73 milioni di euro per l'anno 2025, 120,5 milioni di euro per l'anno 2027, 128,2 milioni di euro per l'anno 2028, 137,2 milioni di euro per l'anno 2029, 146,7 milioni di euro per l'anno 2030, 155,9 milioni di euro per l'anno 2031, 165,2 milioni di euro per l'anno 2032, 174 milioni di euro per l'anno 2033 e 183,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.

Il **comma 7** prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo, determinati in 27.981,47 milioni di euro per l'anno 2023, 5.655,596 milioni di euro per l'anno 2024, 218,049 milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro per l'anno 2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro per l'anno 2028, 153,063 milioni di euro per l'anno 2029, 160,096 milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di euro per l'anno 2031, 176,288 milioni di euro per l'anno 2032, 184,793 milioni di euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di euro per l'anno 2025, 145,54 milioni di euro per l'anno 2027, 153,227 milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro per l'anno 2029, 171,708 milioni di euro per l'anno 2030, 180,867 milioni di euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022 milioni di euro per l'anno 2033 e 208,672 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

- a) quanto a 3.134,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;
- b) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 settembre 2023, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. In merito alla riduzione dello stanziamento per assegno unico si fa presente quanto segue. La previsione per l'anno 2023 prima della riduzione indicata ammonta a 18.649 mln di euro per il 2023. Gli oneri contabilizzati a tutto settembre 2023 risultano pari a 13.608 mln di euro. Ne consegue, anche tenuto conto delle domande che possono pervenire nei prossimi mesi, la plausibilità di una stima pari a 18.299 mln di euro per l'anno 2023 e pertanto la plausibilità della riduzione indicata per 350 mln di euro con conseguenti economie per l'anno 2023;
- c) quanto a 258 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Lo stanziamento per Rdc (limite di spesa) prima della riduzione indicata ammonta a 7.264,4 mln di euro per l'anno 2023. Sulla base di quanto registrato a tutto settembre 2023 (5.283 mln di euro) e delle stimate contabilizzazioni per i successivi mesi per la complessiva competenza 2023 si ritiene plausibile una riduzione del limite di spesa di 258 mln di euro con rideterminazione del limite di spesa in 7.006,4 mln di euro per l'anno 2023, con conseguenti economie per l'anno 2023;
- d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità;
- e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che presenta le necessarie disponibilità;
- f) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che presenta le necessarie disponibilità;
- g) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- h) quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 154 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
- i) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di



spesa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

l) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità;

m) quanto a 2.530 milioni di euro per l'anno 2023, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

n) quanto a 2.775 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondente versamento in entrata da parte di Cassa depositi e prestiti con riferimento alle somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all'articolo 5, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, come indicate all'articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, **pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003**;

o) quanto a 2.990,9 milioni di euro per l'anno 2024 e 54,4 milioni di euro per l'anno 2026, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 970 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 6;

p) quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 1;

q) mediante il ricorso all'indebitamento, per 3.200 milioni di euro per l'anno 2023 e per 15.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di solo saldo netto da finanziare, di cui al comma 2, nonché per la copertura degli interessi passivi sulle maggiori emissioni di titoli del debito pubblico connesse al predetto indebitamento a decorrere dall'anno 2024, autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

Il **comma 8** prevede la sostituzione dell'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, con l'allegato 2 annesso al presente decreto.

Il **comma 9** prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Si prevede altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

**Articolo 23-bis.**  
**(Clausola di salvaguardia)**

**L'articolo stabilisce che le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.**



SF



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

*Prof. M. M. M. M. M.*



Conversione in legge del Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	O/S	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbricazione					Indebitamento netto	
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	1		Anticipazione del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'art. 24, c. 5, della L.417/1986, relativo all'anno 2023	S	C	2.038,0	-2.038,0			2.038,0	-2.038,0			2.038,0	-2.038,0		
1	1		Anticipazione del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'art. 24, c. 5, della L.417/1986, relativo all'anno 2023 - effetti fiscali	E	T	566,0	-566,0			566,0	-566,0			566,0	-566,0		
1-bis	1-2		Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispektorato Nazionale Del Lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia Italiana per la gioventù	S	C	24,3				24,3				24,3			
1-bis	1-2		Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispektorato Nazionale Del Lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia Italiana per la gioventù - effetti riflessi	E	TC					11,8				11,8			
1-bis	3		Fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei Ministri, di cui all'art. 1, c. 143 della L. 160/2019	S	C	-24,3				-24,3				-24,3			
1-bis	3		Fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei Ministri, di cui all'art. 1, c. 143 della L. 160/2019 - effetti riflessi	E	TC					-11,8				-11,8			
3	1		Incremento NVC anno 2023 - Personale a tempo indeterminato delle amministrazioni statali	S	C	2.000,0				2.000,0				2.000,0			
3	1		Incremento NVC anno 2023 - Personale a tempo indeterminato delle amministrazioni statali - effetti riflessi	E	TC					970,0				970,0			
3-bis	1		Modifica disciplina TUIR all'art. 50, c.1 lett. e) (estensione indennità percipite dai membri del Consiglio superiore della magistratura a reddito da lavoro dipendente)	E	T		-0,4	-0,4	-0,4		-0,4	-0,4	-0,4		-0,4	-0,4	-0,4
3-bis	2		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C		-0,4	-0,4	-0,4		-0,4	-0,4	-0,4		-0,4	-0,4	-0,4
4	1		Rinvio all'esercizio successivo a quello di riferimento (con possibilità di rateizzazione) del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ritardi o compensi di cui all'art. 53 e 55 del T.U.I.R. di ammontare non superiore a 170 mila euro - IRPEF	E	T	-1.572,5	1.572,5			-1.572,5	1.572,5			-968,4	968,4		
4	1		Rinvio all'esercizio successivo a quello di riferimento (con possibilità di rateizzazione) del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ritardi o compensi di cui all'art. 53 e 55 del T.U.I.R. di ammontare non superiore a 170 mila euro - imposta sostitutiva forfettaria	E	T	-968,4	968,4			-968,4	968,4						
5	1		Rinvio al 30/06/2024 del termine entro cui è possibile rivertere i crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati in compensazione, ai sensi dell'art. 5, cc. 7-13, del D.L. 146/2021	E	ERT	-33,0	-10,7	-10,7	54,4	-33,0	-10,7	-10,7	54,4	-33,0	-10,7	-10,7	54,4
6	1		Contributo di solidarietà 2024, per i soggetti che beneficiano della rideterminazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023	E	T		450,0				450,0				450,0		

20



**Conversione in legge del Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 146 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**  
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto				
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
6-bis	1		Estensione dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione - imposta di consumo	E	T		1,3	2,6	2,6	2,6		1,3	2,6	2,6		1,3	2,6	2,6	2,6	
6-bis	1		Estensione dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione - IVA	E	T		0,3	0,6	0,6			0,3	0,6	0,6		0,3	0,6	0,6	0,6	
6-bis	3		Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C		1,6	3,1	3,1			1,6	3,1	3,1		1,6	3,1	3,1	3,1	
8	1	b	Differimento al 30 novembre 2024 del termine entro cui il GSE è tenuto alla restituzione del prestatto infruttifero erogato ai sensi dell'art. 5-bis del D.L. 50/2022	E	EXT	-4.000,0														
9	1		Contributo alla Regione Siciliana per l'anno 2023 erogato a titolo di concorso all'onere derivante dall'inalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11%, in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 16 ottobre 2023	S	C	300,0						300,0								
9	3	a,b	Riduzione della compartecipazione al gettito relativo alle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento da parte delle Province Autonome di Trento e Bolzano	S	C		-2,0	-2,0	-2,0											
9	3	c	Riduzione del concorso agli equilibri di finanza pubblica da parte delle Province Autonome di Trento e Bolzano	E	EXT	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0											
9	3	c	Riduzione del concorso agli equilibri di finanza pubblica da parte delle Province Autonome di Trento e Bolzano	S	C							25,0	25,0	25,0		25,0	25,0	25,0	25,0	
9	5		Contributo a favore delle Province Autonome di Trento e Bolzano riconosciuto a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici, ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 25 settembre 2023	S	C	80,0						80,0								
9	6		Compensazione a favore della Provincia autonoma di Bolzano, del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la IRI del 31 dicembre 2012, ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 25 settembre 2023	S	C		24,1						24,1							
9	10		Contributo a favore della regione Molise vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione	S	C	40,0							40,0							
9	11		Incremento del fondo di cui all'art. 1, c. 821, della L. 179/2020, destinato all'erogazione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, di cui alla L. 210/1992	S	C	50,0							50,0							
10	1		Rifinanziamento del Fondo di cui all'art. 200, c. 1, del D.L. 34/2020, finalizzato alla composizione in via definitiva della riduzione dei ricavi tariffari delle aziende di trasporto pubblico locale conseguente alle limitazioni disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19	S	C	500,0							500,0							
10	2		Incremento del fondo di cui all'art. 4, c. 1, del D.L. 5/2023, finalizzato a riconoscere un buono per il recupero di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale	S	C	35,0							35,0							
10-bis	1		Incremento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 15-bis, c. 1, del D.L. 95/2012	S	C		1,2	1,2	1,2				1,2	1,2		1,2	1,2	1,2	1,2	

80



**Conversione in legge del Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (milioni di euro)**

articolo	comma	lettera	descrizione	€/€	Natura	Saldo netto di finanziare					Fabbricazione					Indebitamento netto	
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
10-bis	6		Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	\$	C		-1,2	-1,2	-1,2	-1,2					-1,2	-1,2	-1,2
10- quater	1		Incremento del Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto, di cui all'art. 1, c. 5-bis del D.L. 121/2021	\$	C	2,4					2,4						
10- quater	1		Riduzione del Fondo per ridurre l'indebitamento dovuto dai proprietari delle macchine agricole agli enti proprietari delle strade, di cui all'art. 1, c. 505 della L. 197/2022	\$	C	-2,4											
11	1		Fondo finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di cofinanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'art. 1, c. 4-ter, e dell'art. 1-bis, della L. 338/2000, per il sostegno alla residenzialità degli studenti universitari	\$	C	96,6	13,3	13,3	13,3	13,3	96,6	13,3	13,3	13,3	96,6	13,3	13,3
11	1		Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	\$	C												
11	3-ter		Incremento del contributo di cui all'art. 2, della L. 494/1995 (partecipazione italiana al CERN e all'ALFA)	\$	C	16,0					16,0				16,0		
11	3-ter		Riduzione Tabella A - MUR	\$	C	-16,0					-16,0				-16,0		
12	1		Incremento del finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale (art. 1, c. 396 della L.234/2021)	\$	K	1.000,0					1.000,0				1.000,0		
13	1		Sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuato ai sensi dell'art. 2 del D.L. 67/2013 (contributi per acquisto di macchinari, impianti e attrezzature)	\$	K	50,0					50,0				50,0		
13- quater	5		Incremento del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 44 del D.L. 17/2018	\$	K	50,0											
13- quater	5		Incremento del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 44 del D.L. 17/2018	\$	C						50,0				50,0		
13- quater	5	a	Riduzione Tabella A - MEF	\$	C	-11,1								-11,1			
13- quater	5	b	Riduzione Tabella A - MIMIT	\$	C	-4,6								-4,6			
13- quater	5	c	Riduzione Tabella A - MIPS	\$	C	-1,8								-1,8			
13- quater	5	d	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	\$	C	-2,5								-2,5			
13- quater	5	e	Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE	\$	C	-0,2								-0,2			

G1



Conversione in legge del Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
					2023	2024	2025	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
13-	5	f	Riduzione Tabella A - INTERNO	S C	-0,03			-0,03				-0,03		
13-	5	g	Riduzione Tabella A - AMBIENTE	S C	-4,52			-4,52				-4,52		
13-	5	h	Riduzione Tabella A - MIT	S C	-4,0			-4,0				-4,0		
13-	5	i	Riduzione Tabella A - MUR	S C	-8,8			-8,8				-8,8		
13-	5	l	Riduzione Tabella A - DIFESA	S C	-5,6			-5,6				-5,6		
13-	5	m	Riduzione Tabella A - MASAF	S C	-3,2			-3,2				-3,2		
13-	5	n	Riduzione Tabella A - CULTURA	S C	-3,6			-3,6				-3,6		
13-	5	o	Riduzione Tabella A - SALUTE	S C	-0,1			-0,1				-0,1		
14	1		Incremento del Fondo per la correzione dell'indebitamento eventuale dovuto al concessionario autorizzante inadempiente, di cui all'art. 7-bis, c. 3, del D.L. 68/2022	S C	150,0			150,0				150,0		
15	1		Raffiancamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, c. 3, della L. 266/1997 finalizzata ad accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale	S K	326,0			326,0				326,0		
16	1		Incremento del contributo assegnato al CONI, ai sensi dell'art. 1, c. 630, della L.145/2018, per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024	S C	13,0			13,0				13,0		
16	2		Contributo in favore della Federazione ciclistica italiana al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano	S K	8,0			8,0				8,0		
16	3		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite al proprio bilancio autonomo per effetto dell'art. 10, c. 3, del D.L. 73/2021-contributi per spese sanitarie emergenza COVID in favore di società sportive dilettantistiche	E EXT	8,0			8,0						
16	3		Riduzione del Fondo di attuazione dei contributi pluriennali di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008	S K				-8,0				-8,0		
17	1		Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 20, c. 8, della L.328/2000	S C	10,0			10,0				10,0		

62





**Conversione in legge del Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**  
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbricazione			Indebitamento netto					
						2023	2024	2025	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
21	11		Riduzione Tabella A - MAECI	S	C		-2,2										
21	12	a	Utilizzo parziale delle risorse rinvianti dalla lettera b, comma 2 del presente articolo, che modifica l'autorizzazione di cui all'art. 1, c. 683, della L. 197/2022.	S	C	-29,9											
22-bis	1		Incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'incremento del contributo per spese relative a sessioni di psicoterapia a favore di soggetti con ISEE inferiore a 50.000 euro (cd. bonus psicologo)	S	C	5,0											
22-bis	1		Riduzione Tabella A - MEF	S	C	-5,0											
23	1		Istituzione di un fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026	S	C		2.760,0	104,0	16,0								
23	2		Risorse destinate al perfezionamento delle operazioni contabili del bilancio dello Stato connesse al maggior frangimento delle agevolazioni per bonus edifici	S	K	15.000,0											
23	4		Incremento del Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale, di cui all'art. 1, c. 2, della L. 178/2020	S	C		216,1										
23	5		Rifinanziamento dell'autorizzazione di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020 (Patrimonio Destinato)	S	K		2.540,9										
23	6		Interessi passivi connessi alle emissioni necessarie a finanziare i maggiori impieghi previsti dal presente decreto per l'anno corrente	S	C		21,0	65,0	105,3								
23	7	a	Riduzione degli stanclamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi del bilancio dello Stato (Allegato 1) - spesa corrente	S	C	-3.574,8											
23	7	a	Riduzione degli stanclamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi del bilancio dello Stato (Allegato 1) - spesa in conto capitale	S	K	-560,0											
23	7	b	Riduzione delle risorse destinate all'erogazione dell'Assegno unico e universale, di cui all'art. 6, c. 8, del D.Lgs. 230/2021	S	C	-350,0											

69



**Conversione in legge del Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (milioni di euro)**

articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare (milioni di euro)			Esborcio			Indebitamento netto					
						2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025			
23	7	c	Riduzione delle risorse destinate all'engagione del reddito di cittadinanza, di cui all'art. 12, c. 1, del D.L. 4/2015	S	C	-250,0			-250,0			-250,0					
23	7	d	Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41 bis della L. 234/2012	S	C	-50,0			-50,0			-50,0					
23	7	e	Riduzione del Fondo di cui all'art. 1, c. 199, della L. 190/2014	S	C	-5,0			-5,0			-5,0					
23	7	f	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 382/2004	S	C	-130,0			-130,0			-130,0					
23	7	g	Riduzione del Fondo perequativo infrastrutturale, di cui all'art. 22, c. 1 ter, della L. 42/2009	S	K	-200,0			-150,0			-150,0					
23	7	h	Definizione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, c. 3, della L. 266/1997, connesso all'accelerazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale	S	K		-172,0	-154,0		-172,0	-154,0		-172,0	-154,0			
23	7	i	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 396, della L. 234/2021	S	K		-1.000,0			-1.000,0			-1.000,0				
23	7	l	Riduzione del Fondo per le politiche in favore della disabilità, di cui all'art. 1, c. 178, della L. 234/2021	S	C	-350,0			-350,0			-350,0					
23	7	m	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020 (Patrimonio Destinato), iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	E	EXT	2.530,0											
23	7	m	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020 (Patrimonio Destinato), iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	S	K												
23	7	n	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Cassa depositi e prestiti di somme prelevate sui conti di tesoreria per effetto delle disposizioni di cui all'art. 5, c. 3, del D.L. 289/2003	E	EXT	2.775,0											
			Entrate	e		-719,9	2.300,4	-38,0	32,1	-1.037,9	2.415,6	-8,0	57,1	1.503,0	-125,3	-8,0	57,1
			Spese	s		17.478,8	2.409,1	29,1	135,4	2.160,8	2.748,1	56,1	162,4	4.690,8	-100,8	64,1	161,9
			<b>TALDO</b>			-18.198,7	-18,7	-67,0	-103,3	-3.196,7	-20,5	-64,0	-105,3	-3.187,8	-24,5	-72,0	-104,7

65



